

Globale Casa

Contratto di Assicurazione Incendio, Furto, R.C.G., Assistenza, Tutela Legale dedicato alle Abitazioni Civili

■ Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto ■

■ Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa ■



NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE "GLOBALE CASA"

Documento aggiornato a Giugno 2015

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Eventuali variazioni delle informazioni, non derivanti da innovazioni normative, contenute nel Fascicolo Informativo, successive alla conclusione del contratto potranno essere consultate sul Sito Internet della Società (www.hdiassicurazioni.it).

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Società con unico azionista, capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni".

Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma (Italia) – Telefono +39 06.4210.31.

Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 7122/92. Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 di Assicurazione ed all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il Patrimonio netto della Compagnia (così come risultante a seguito dell'approvazione del bilancio 2014) ammonta a 204,57 milioni di Euro, di cui Capitale Sociale 96,00 milioni e Riserve patrimoniali 108,57 milioni.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni al 31 dicembre 2014 è pari a 136,7%.

Questo indicatore fornisce un'informazione sintetica in merito alla stabilità della compagnia e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto è stipulato con tacito rinnovo, tale indicazione viene specificata nella Scheda di polizza.

Pertanto, come previsto dall'Art. 1.8 "Proroga dell'assicurazione", in mancanza di disdetta l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

Avvertenza

La disdetta deve essere comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.

Nel caso di contratti di durata pluriennale, ferma la facoltà bilaterale di recesso a seguito di sinistro, l'Assicurato trascorso il quinquennio, può recedere dal contratto, senza oneri, con preavviso di 30 gg e con effetto dalla fine dell'annualità nella quale è stata esercitata la facoltà di recesso.

In tali casi la garanzia cesserà alla scadenza del contratto senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, 2° comma, del codice civile.

Laddove, fosse richiamato nella Scheda di polizza l'Art. 2.5 "Deroga al patto di tacita proroga" la garanzia cesserà alla scadenza pattuita senza obbligo di disdetta e senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

Indicizzazione

Il contratto è di norma indicizzato e tale indicazione è riportata sulla Scheda di polizza per cui, le somme assicurate, i premi ed i limiti di indennizzo (ad eccezione dei limiti di indennizzo espressi in percentuale) sono annualmente adeguati secondo le variazioni pubblicate dall'Istituto Centrale di Statistica, "Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati", secondo le regole descritte all'Art. 2.1 "Adeguamento automatico – Indicizzazione", delle "Altre Norme Comuni". È possibile escludere l'indicizzazione mediante il richiamo sulla Scheda di polizza della specifica Condizione particolari prevista dall'Art 2.4 delle "Norme Comuni".



3. Coperture assicurative offerte - limitazioni ed esclusioni

Le indicazioni riportate sulla presente nota informativa si riferiscono a tutte le garanzie offerte dal contratto. Le coperture specifiche operanti devono essere individuate nella polizza sottoscritta dal Contraente e dalla Società. Il contratto può contemplare le garanzie "Incendio", "Furto", "Responsabilità Civile verso Terzi", "Assistenza" e "Tutela Legale".

Fatta eccezione per la sola garanzia Assistenza che è prestata obbligatoriamente, le altre garanzie possono o meno essere abbinare fra di loro.

Avvertenza

Le coperture che si devono intendere operanti sono quelle le cui somme o i massimali assicurati sono indicate nella Scheda di polizza ed è quantificato il relativo premio.

L'assicurazione Incendio e Furto è prestata sulla base delle caratteristiche costruttive del fabbricato assicurato e dei mezzi di chiusura, Art. 3.2 delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio" e Art. 4.2 delle "Norme che regolano l'assicurazione Furto". Il contratto è rivolto ai proprietari e/o locatari - locatori di civili abitazioni sia adibite a dimore abituali che saltuarie e contempla, a scelta del Contraente ma nel rispetto dell'autonomia assuntiva della Società, numerose garanzie.

Garanzia Incendio

Ad esempio sono garantiti i danni subiti dall'Assicurato a seguito di:

incendio con sviluppo di fiamma, azione diretta del fulmine che può causare danni alle apparecchiature elettriche ed elettroniche o agli impianti di riscaldamento, la rottura accidentale di lastre o cristalli sia del fabbricato che del contenuto, i guasti che i ladri possono causare ai serramenti, il deterioramento dei generi alimentari a causa di mancanza di energia elettrica se non conseguente ad anomalie della rete elettrica (black-out). Per la descrizione delle coperture offerte si rimanda all'Art. 3.1 delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio".

Tali garanzie sono integrate dalle Garanzie complementari normalmente sempre valide ed operanti come disciplinate dall'Art. 3.10 delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio" e suddivise negli articoli:

- **Art. 3.10.1** Eventi speciali come gli atti dolosi di terzi anche in occasione di furto, gli scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di sabotaggio o terrorismo; gli eventi atmosferici come uragani, bufere, trombe d'aria, bagnamenti causati da pioggia o grandine penetrata attraverso rotture o lesioni del tetto o dei serramenti; i danni alle vetrate o ai serramenti provocati dalla grandine; il sovraccarico di neve sui tetti.
- **Art. 3.10.2** Acqua e liquidi come i danni causati da rottura accidentale, occlusione o guasto degli impianti idrici e le relative spese di ricerca e riparazione dei guasti; così come i danni conseguenti al trabocco, rigurgiti ed occlusione di condutture, grondaie e fognature, i danni provocati dal gelo per rottura degli impianti.
- **Art. 3.10.3** Fenomeni elettrici causati da correnti, scariche, a macchine ed impianti elettrici o elettronici.
- **Art. 3.10.4** Anticipo Indennizzo, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato purché l'importo complessivo del sinistro sia prevedibile in almeno € 20.000,00.

È possibile circoscrivere le garanzie e limitare la portata del contratto escludendo una o più garanzie complementari richiamando rispettivamente le Condizioni particolari A); B); C) e D) (Art. 3.13.1).

Possono essere incluse anche delle Garanzie aggiuntive (Art. 3.11), delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio" suddiviso negli articoli: 3.11.1 - Rischio locativo quale affittuario non proprietario dei locali assicurati e responsabile del danno; 3.11.2 - Ricorso terzi quale civilmente responsabile per danni causati alle cose di terzi.

Avvertenza

Franchigie - scoperti - limiti di indennizzo - esclusioni - Valore intero - Primo rischio assoluto - Valore a nuovo Fermo quanto previsto all'Art. 8.11 "Limite massimo di indennizzo" delle "Norme che regolano i Sinistri", la copertura incendio è prestata con i limiti di indennizzo e franchigie evidenziati all'Art. 3.12 delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio". A mero titolo esemplificativo per gli eventi socio-politici, gli eventi atmosferici o i danni d'acqua condotta è prevista una franchigia per sinistro di € 200,00; i danni per la ricerca e riparazione dei guasti, oltre la franchigia di € 200,00. Il relativo indennizzo è inoltre limitato al 5% del valore del fabbricato con il massimale annuo per anno assicurativo di € 5.000,00.

Esempio: a causa dello spargimento di acqua dovuto ad una rottura accidentale del tubo di un lavandino un appartamento assicurato subisce un danno che, a seguito della perizia, viene stimato e concordato tra le parti in € 1.000,00. Dal momento che la franchigia prevista in polizza per i danni da acqua condotta è pari a € 200,00, l'Assicurato si vedrà riconoscere un indennizzo di € 800,00, rimanendo l'importo della franchigia a carico dell'Assicurato stesso. Nel caso in cui l'importo totale del danno sia stimato pari o inferiore a € 200,00, all'Assicurato non sarà dovuto alcun indennizzo.

L'assicurazione Incendio può essere prestata a "Valore intero" o "Primo rischio assoluto" (Primo fuoco). Nel caso di assicurazione a Valore intero vi sarà l'applicazione della regola proporzionale come disciplinato dall'Art. 8.9 delle "Norme che regolano i Sinistri". In caso di assicurazione a Primo rischio assoluto l'Assicurato ha diritto di essere



indennizzato fino alla concorrenza della somma assicurata a deroga dell'Art. 8.9 delle "Norme che regolano i Sinistri".

Esempio di regola proporzionale:

A) Valore del bene inteso come costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato € 110.000,00

B) Valore assicurato per il fabbricato a valore intero € 50.000,00

C) Deroga alla proporzionale pari al 10% di € 50.000,00 = € 5.000,00

D) Danno accertato a seguito di sinistro incendio al fabbricato € 20.000,00

Indennizzo: proporzione tra $\frac{(B+C) \times D}{A}$

Importo liquidato € 10.000,00

L'assicurato avendo richiesto la garanzia per il 50% del valore del bene riceverà l'indennizzo pari al 50% del danno da lui effettivamente subito.

L'assicurazione Incendio è prestata nella forma "Valore a nuovo" per cui l'ammontare del danno viene determinato stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti o per riparare quelle danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

La polizza consente anche la copertura assicurativa incendio limitata. In questo caso deve essere attivata la Condizione particolare A) "Garanzia limitata per il fabbricato" di cui all'Art. 3.13.1.

È possibile limitare le garanzie prestate escludendo una o più garanzie complementari così da limitare la portata del contratto come gli eventi speciali; acqua e liquidi ed i fenomeni elettrici richiamando rispettivamente le Condizioni particolari B); C) e D) di cui all'Art. 3.13.1.

Avvertenza

La garanzia non è operante nei casi previsti all'Art. 3.14 delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio" come ad esempio i danni verificatisi in occasione di atti di guerra o verificatisi a seguito di esplosioni.

Garanzia Furto

Relativamente alle coperture offerte per la garanzia furto si rinvia all'Art. 4.1 delle "Norme che regolano l'assicurazione Furto".

In particolare sono garantiti i danni subiti dall'Assicurato a seguito di: furto con scasso, con sfondamento, con scalata, con uso di chiavi false o vere sottratte con destrezza, con introduzione clandestina od il furto commesso a locali aperti con presenza di persone.

La rapina o l'estorsione, la truffa tra le mura domestiche, lo scippo, la rapina o l'estorsione avvenuta al di fuori della dimora abituale, i guasti o gli atti vandalici compiuti dai ladri.

Qualora gli accessi siano protetti da particolari mezzi di chiusura e/o impianti di allarme tramite il richiamo di specifiche Condizioni Particolari si potrà usufruire di una riduzione sui tassi: Mezzi di chiusura speciali in ville isolate e/o a schiera ed appartamenti in condominio posti al piano terreno ed al piano rialzato (Art. 4.9.1 Condizione Particolare F1); Mezzi di chiusura speciali in appartamento in condominio; (Art. 4.9.2 Condizione Particolare F2); Impianto di allarme generico (Art. 4.9.3 Condizione Particolare F3); Impianto di allarme IMQ (Art. 4.9.4 Condizione Particolare F4).

Tali garanzie sono integrate dalle Garanzie aggiuntive (Art. 4.8) suddiviso negli articoli 4.8.1 Valori in cassette di sicurezza e caveau cioè il furto o la rapina dei valori riposti nella cassetta di sicurezza di un istituto di credito e 4.8.2 Estensioni particolari come il furto o la rapina del bagaglio riposto nel bagagliaio dell'autoveicolo di proprietà o noleggiato dall'Assicurato; il furto o la rapina dei capi di vestiario ed effetti personali consegnati in esercizi pubblici; l'utilizzo fraudolento di carte di credito a seguito di furto o rapina.

L'assicurazione è prestata nella forma a "Primo rischio assoluto" ed a "Valore a nuovo" che generano le modalità di determinazione dell'indennizzo specificate per l'assicurazione Incendio.

Avvertenza

Le Garanzie Aggiuntive e le Condizioni Particolari sono operanti solo per le dimore abituali. I limiti di indennizzo/franchigie e le esclusioni sono riportate agli Artt. 4.10 e 4.11 delle "Norme che regolano l'assicurazione Furto".

A seconda della scelta del Contraente, la copertura assicurativa della dimora abituale può essere prestata con "Garanzia Completa" o con "Garanzia Parziale" per cui i limiti di indennizzo saranno differenziati: per esempio nella forma "Garanzia Completa" i gioielli, i preziosi ed altri valori in genere saranno indennizzati con un limite del 40% della somma assicurata con il massimo di € 10.000,00 per le cose riposte fuori cassaforte e di € 20.000,00 per le cose riposte in cassaforte. Tali limiti per la "Garanzia Parziale" si intendono fissati nel 10% della somma assicurata con il massimo di € 2.000,00 indipendentemente se riposti o meno in cassaforte.



In caso di sinistro, qualora venga accertata l'esistenza di mezzi di chiusura non conformi a quelli indicati all'Art. 4.2 la Società corrisponde all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.

Si rimanda a quanto previsto dall'Art. 8.11 "Limite massimo di indennizzo" delle "Norme che regolano i Sinistri".

Esempio: a seguito di un furto avvenuto nell'abitazione l'Assicurato subisce un danno stimato in € 10.000,00. In fase di perizia viene rilevato che l'autore del furto si era introdotto nell'abitazione attraverso una porta a vetro non antisfondamento, posta al piano terra. Dal momento che il contratto prevede uno scoperto del 20% per introduzione attraverso mezzi di chiusura non conformi, l'indennizzo liquidato all'Assicurato sarà di € 8.000,00, rimanendo a carico dell'Assicurato stesso l'importo dello scoperto che nel caso preso in esame ammonta a € 2.000,00.

La Condizione Particolare F2 è attivabile solo per appartamento in condominio posto oltre il piano terreno e quello rialzato e prevede che, in caso di sinistro, qualora venga accertato che la porta non possedeva i requisiti previsti dalla Condizione, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.

La Condizione Particolare F3 prevede che qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente anche in modo parziale - la Società corrisponderà il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

La Condizione Particolare F4 prevede che qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente anche in modo parziale - la Società corrisponderà il 75% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 25% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Esempio: nel caso in cui l'Assicurato avesse dichiarato al momento della stipula del contratto che i locali erano protetti da impianto di allarme generico (CP 3) e a seguito di sinistro fosse appurato che l'impianto di allarme era inefficiente il danno verrà liquidato con lo scoperto del 10%.

Responsabilità Civile verso Terzi

La presente garanzia copre l'Assicurato ed il suo nucleo familiare per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un sinistro avvenuto nell'ambito della vita privata (Art. 5.1 delle "Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile").

È possibile scegliere tra 3 forme di garanzia:

Garanzia base – "A" a copertura della proprietà e conduzione dell'abitazione assicurata sia abituale che saltuaria come a titolo esemplificativo: caduta di antenne o parabole televisive, attività domestiche in genere dovute alla conduzione della casa e della famiglia; incendio, esplosione o scoppio; intossicazione provocate da consumo di cibi o bevande, cadute provocate da acqua, detersivi o cere sul pavimento e che provochino danni a terzi, caduta all'esterno di oggetti, lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia, spargimenti di acqua, la responsabilità civile verso gli addetti domestici - anche se occasionali - e le altre garanzie elencate all'Art. 5.4.

Garanzia estesa – "B" in aggiunta di quanto previsto dalla Garanzia A, l'assicurazione è estesa in via esemplificativa, anche alla pratica di hobby quale modellismo, bricolage, giardinaggio, proprietà e uso di animali domestici, cavalli ed altri animali da sella; pratica amatoriale di sport comuni svolti in maniera amatoriale (torneo di calcetto scapoli/ammogliati), proprietà ed uso di armi anche da fuoco con esclusione della caccia, uso di biciclette o veicoli a motore comprese imbarcazioni, fatto colposo in qualità di pedone; nonché dalla proprietà od uso in aree private di tende, roulotte o camper, la committenza di lavori di straordinaria manutenzione del fabbricato assicurato compresi i danni alle persone che partecipano ai lavori e le altre elencate all'Art. 5.5.

Garanzia completa – "C" oltre quanto previsto ai punti A e B l'assicurazione comprende, sempre in via esemplificativa, i danni conseguenti ad inquinamento dell'acqua o del suolo derivanti da fatto accidentale, mancata rimozione dai tetti di neve e ghiaccio, la morte o lesione personali cagionati agli ospiti per l'attività di bed & breakfast, la proprietà di cani appartenenti a razze pericolose; la proprietà - limitatamente alla dimora abituale - di impianti sportivi come piscine, campi di tennis, parchi e giardini con alberi di alto fusto; l'uso o abuso di internet; i danni provocati a terzi a seguito di messa in circolazione di veicoli a motore o natanti da parte di figli minorenni purché all'insaputa dell'Assicurato in eccedenza ai massimali RCA e le altre garanzie elencate all'Art. 5.6.

È inoltre prevista la garanzia di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - (R.C.O.) (Art. 5.7); Oggetto dell'assicurazione - Rivalsa I.N.P.S (Art. 5.8).

Avvertenza

Le specifiche garanzie prevedono franchigie o limitazioni, come ad esempio gli spargimenti d'acqua e rigurgiti di fogna hanno una franchigia per sinistro di € 200,00 e sono limitati al 50% del massimale per lo spargimento d'acqua e del 10% per rigurgiti di fogna; così come il possesso di cani di razze pericolose ha il limite del 50% del



massimale assicurato e la garanzia viene prestata con lo scoperto del 20% dell'indennizzo con il minimo di € 500,00.

I limiti di indennizzo/franchigie e le esclusioni sono riportate agli Artt. 5.3 "Persone non considerate terzi", 5.12 "Limite di indennizzo/Franchigia" e 5.13 "Esclusioni" delle "Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile".

Esempio: a seguito della rottura accidentale di una tubatura di pertinenza dell'abitazione assicurata vengono provocati danni all'appartamento sottostante. Il terzo danneggiato richiede il risarcimento per i danni subiti che, a seguito dalla perizia, vengono stimati in € 2.500,00. Dal momento che il contratto prevede una franchigia per danni a terzi da spargimento d'acqua pari a € 200,00, il danno a carico della Società assicuratrice ammonterà a € 2.300,00, restando l'importo della franchigia a carico dell'Assicurato.

Assistenza

Per l'Assistenza HDI si avvale di Europ Assistance che fornisce le prestazioni di seguito elencate attraverso la propria Centrale Operativa: invio di un artigiano per interventi ordinari (Art. 6.1); invio di un idraulico per interventi di emergenza (Art. 6.2); invio di un elettricista per interventi di emergenza (Art. 6.3); invio di un fabbro per interventi di emergenza (Art. 6.4); invio di un sorvegliante (Art. 6.5); trasferimento mobili (Art. 6.6); trasloco (Art. 6.7); spese di albergo (Art. 6.8); rientro anticipato in caso di emergenza (Art. 6.9); proseguimento del viaggio (Art. 6.10).

Avvertenza

Ogni prestazione, salvo l'invio di un artigiano per interventi urgenti non può essere fornita per più di tre volte per ciascun anno di validità di polizza.

I limiti delle prestazioni ed esclusioni sono riportati agli Artt. 6.11 e 6.12 delle "Norme che regolano l'assicurazione Assistenza".

Tutela legale

Per la Tutela Legale HDI si avvale di ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (Societas Europaea), in seguito denominata ARAG, che cura la gestione dei sinistri così come previsto alla Premessa ed all'Art. 7.1 delle "Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale"; con i limiti e validità delle garanzie come da Artt. 7.2 e 7.7 delle "Norme che regolano l'assicurazione Tutela legale" è possibile scegliere le seguenti opzioni:

- Opzione A: Immobile (Art. 7.3);
- Opzione B: Immobile – Vita privata (Art. 7.4);
- Opzione C: Immobile – Vita privata – Lavoro dipendente (Art. 7.5).

La garanzia si estende ai sinistri che siano avvenuti durante il periodo di validità di polizza e che siano stati denunciati entro ventiquattro mesi dalla sua cessazione.

Avvertenza

Le garanzie sono operanti sempreché il valore in lite sia superiore a € 258,00 ed inferiore a € 51.000,00; nella garanzia "Vita Privata" si intendono escluse le liti da circolazione stradale e per il "Lavoro dipendente" l'esercizio della professione medica e di qualsiasi lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di lavoro.

Tutte le garanzie sono operative trascorsi tre mesi dalla decorrenza di polizza.

Esempio: effetto di polizza 31/12/2010 decorrenza della garanzia 31/03/2011.

I limiti e validità delle garanzie ed esclusioni sono riportati agli Artt. 7.2, 7.6 e 7.7 delle "Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale".

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Il contratto viene stipulato sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente riportate nel retro della Scheda di polizza ed è regolato per tutte le garanzie dall'Art. 1.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

Avvertenza

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1910 del codice civile, così come disposto all'Art. 1.1 "Dichiarazioni Relative alle Circostanze del Rischio", delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Ove, nel corso del contratto avvengano eventi che possano generare un aggravamento o una diminuzione del rischio, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società.



La mancata comunicazione potrà comportare conseguenze quali la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione come meglio specificato agli Artt. 1.4, 1.5 ed 1.6 delle condizioni di assicurazione alle quali si rinvia.

Esempio per la garanzia Incendio:

nel caso in cui al di sotto dell'abitazione assicurata fossero presenti esercizi commerciali di barbiere, macellaio e negozio di alimentari; i tre negozi cessassero l'attività e al posto degli stessi venisse aperto una discoteca; tale aggravamento deve essere comunicato per iscritto alla Società, a pena decadenza delle garanzie.

6. Premi

Il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali così come specificato nella Scheda di polizza.

In caso di frazionamento semestrale al premio annuo è necessario aggiungere un importo pari al 3%.

L'eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente o l'Assicurato dal pagamento dell'intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.

Là dove il contratto di assicurazione è connesso a mutuo/contratto di finanziamento, i costi a carico del Contraente e del Debitore/Assicurato ammontano al 40,69%, di cui la quota parte percepita in media dall'intermediario ammonta al 25% dei premi imponibili annui.

Prendendo ad esempio un premio medio imponibile di polizza pari a € 162,45, i costi a carico del Contraente ammontano a € 66,10, di cui la quota parte percepita dall'intermediario ammonta a € 40,61.

Avvertenza

Per le polizze stipulate connesse a mutui o altri contratti di finanziamento, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, la Società restituisce al Debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, depurato delle imposte governative.

In alternativa la Società, su richiesta del Debitore/Assicurato, fornirà la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

Avvertenza

Purché rispettato il premio minimo di polizza, possono essere praticate le seguenti riduzioni di premio:

- 5% in presenza di almeno due sezioni attivate;
- 10% quando tutte e tre le sezioni sono attivate;
- 10% per contratti di durata \geq a 5 anni.

Forme di Pagamento previste

La Società o gli intermediari possono ricevere dal Contraente a titolo di pagamento del premio:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico senza oneri a carico del Contraente, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

È ammesso il pagamento in denaro contante nei limiti consentiti dalle norme vigenti.

7. Rivalse (Surrogazione)

Avvertenza

In caso di pagamento dell'indennizzo l'assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili (art. 1916 del codice civile). La Società, limitatamente alla garanzia "Incendio", rinuncia al diritto di rivalsa nei termini di cui all'Art. 3.8 delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio".

8. Diritto di recesso

Avvertenza

Il recesso può avvenire bilateralmente a seguito di sinistro ai sensi dell'Art. 1.7 "Recesso in caso di sinistro". Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni; la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. L'eventuale pagamento dei premi venuti a scadenza dopo il sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di recesso. Nel caso di contratti di durata pluriennale, ferma la facoltà bilaterale di recesso a seguito di sinistro, l'Assicurato trascorso il quinquennio, può recedere dal contratto, senza oneri, con preavviso di 30 gg e con effetto dalla fine dell'annualità nella quale è stata esercitata la facoltà di recesso.



9. Termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana salvo che il rischio sia ubicato in altri stati ed in tal caso si applica quanto previsto all'art. 180 del D.Lgs. 209/2005.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente come da Art. 1.9 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" e sono determinati sulla base delle aliquote di imposta riportate di seguito:

- Incendio 22,25%;
- Furto 22,25%;
- Responsabilità Civile Terzi 22,25%;
- Assistenza 10%;
- Tutela Legale 21,25%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**12. Sinistri - Liquidazione dell'Indennizzo****Avvertenza**

In caso di sinistro il fatto deve essere denunciato alla Società nei termini di cui agli Artt.:

- *8.2 Obblighi in caso di sinistro relativi alle assicurazioni "Incendio e Furto";*
- *8.16 Obblighi in caso di sinistro relativo all'assicurazione "Responsabilità Civile Terzi";*
- *6.13 Denuncia del sinistro e obblighi relativi all'assicurazione "Assistenza";*
- *8.19 Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale relativi all'assicurazione "Tutela Legale".*

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

*ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (Societas Europaea), con sede in
Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona (VR)
Tel: 045 – 82.90.411
Fax: 045 - 82.90.449*

La gestione dei sinistri Assistenza è stata affidata dalla Società a:

*Europ Assistance Italia S.p.A.
Piazza Trento, 8 – 20135 Milano (MI)
telefono numero verde: 800.542.002
Tel: 02.58.28.66.71
Fax: 02.58.38.42.34*

La denuncia di sinistro deve essere effettuata alla Società con le seguenti modalità:

A mezzo fax al numero verde:	800.60.61.61
A mezzo posta indirizzata a:	HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma
A mezzo posta elettronica, solo per i titolari di posta elettronica certificata (PEC) a:	sinistri@pec.hdia.it
Rivolgendosi alla propria Agenzia	
I sinistri Tutela Legale e Assistenza possono essere denunciati direttamente alle Imprese che gestiscono i sinistri	
Per informazioni sui sinistri rivolgersi al numero:	800.23.31.20 oppure alla propria Agenzia

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami – via Abruzzi n. 10, 00187 Roma, telefax 06.4210.3583, indirizzo di posta elettronica: reclami@pec.hdia.it



Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia ed utilizzando il modello di presentazione del reclamo disponibile sul sito dell'IVASS.

Resta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso di liti transfrontaliere gli eventuali reclami potranno essere rivolti all'IVASS, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

14. Arbitrato: arbitrato irrituale

Limitatamente alle garanzie Incendio e Furto è previsto l'arbitrato irrituale così come contemplato dagli Artt. 8.4 "Procedura della valutazione del danno" e 8.7 "Mandato dei periti".

Avvertenza

A prescindere da quanto previsto è comunque facoltà delle parti di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

15. Informativa sull'attivazione dell'area web riservata

È possibile consultare online le informazioni relative al presente contratto accedendo all'Area Clienti dalla home page del sito www.hdiassicurazioni.it.

Le credenziali per l'accesso saranno rilasciate dalla Società previa richiesta dell'Assicurato e/o del Contraente all'Intermediario assicurativo.

* * *

HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

HDI Assicurazioni S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Massimo Pabis Ticci



GLOSSARIO

Abitazione

Fabbricato, o porzione di fabbricato, luogo di domicilio dell'Assicurato adibito ad uso abitativo, che deve essere situato in territorio italiano. È ammessa la presenza di studio professionale o ufficio privato annesso.

Animali domestici, da cortile e da sella

Esseri viventi che in natura non vivono allo stato libero ma dipendono dall'uomo per l'alimentazione o il ricovero e non sono utilizzati da quest'ultimo per lavoro o alimentazione.

Assicurato

Il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti da essa derivanti.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione ed il suo contenuto.

Assicurazione a "Primo rischio assoluto" o a "Primo fuoco"

L'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, l'Assicurato ha diritto di essere indennizzato alle condizioni di polizza fino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 8.9 "Assicurazione parziale".

Assicurazione a "Valore intero"

L'assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati e che, in caso di sinistro, comporta l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 8.9 "Assicurazione parziale", allorché la somma assicurata risulti inferiore al valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro. Ai fini di tale calcolo, come somma assicurata, si assume quella indicata in polizza aumentata del 10%.

Bed & Breakfast

Il servizio consistente nell'offrire, nella casa di abitazione, alloggio e prima colazione, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione.

Cani impegnativi

Come da Ordinanza in vigore del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani", indipendentemente dalla loro razza e comunque tutti i cani che abbiano morso una persona almeno 1 volta, nonché tutti i cani che siano stati sottoposti ad addestramenti o pratiche atte ad esaltarne l'aggressività".

Cassaforte

Qualsiasi contenitore definito dal costruttore cassaforte o armadio corazzato. I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso. Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

Centrale operativa

È la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A., Piazza Trento 8, 20135 Milano, costituita da tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Collezione

Vedi "Raccolte e collezioni".

Contenuto dell'abitazione

Il contenuto dell'abitazione, dello studio professionale o ufficio privato annesso, nulla escluso o eccettuato, compreso quanto riposto nelle dipendenze, anche se non comunicanti con i locali dell'abitazione, quali le soffitte, le cantine, le autorimesse ad uso privato e pertinenti al fabbricato. Sono esclusi i veicoli a motore in genere e parte degli stessi fatta eccezione per: biciclette e ciclomotori, natanti e relativi motori fuoribordo fino a 40 cavalli, attrezzature per hobby o giardinaggio, giochi per bambini. Se non è assicurato il fabbricato sono compresi gli impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione che sono considerati immobili per natura o destinazione. Se l'Assicurato è locatario, sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti.



Copertura

Il complesso degli elementi del tetto del fabbricato esclusi: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

Cose

Agli effetti delle garanzie:

- Incendio e Furto: gli oggetti materiali;
- Responsabilità Civile: gli oggetti materiali e gli animali.

Cose particolari

- a) Cose aventi valore artistico o affettivo, collezioni in genere, schede, dischi, nastri, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, perle, pietre e metalli preziosi.

Costo di ricostruzione

La spesa necessaria, considerata al momento del sinistro, per la riparazione o l'integrale ricostruzione del fabbricato e delle dipendenze distrutte e/o danneggiate, con analoghe caratteristiche costruttive, escluso il solo valore dell'area.

Costo di rimpiazzo

La spesa necessaria, considerata al momento del sinistro, per rimpiazzare le cose distrutte e/o danneggiate con altrettante cose, uguali o equivalenti per rendimento economico.

Dimora abituale

L'abitazione dove l'Assicurato ed i componenti il suo nucleo familiare dimorano abitualmente.

Dimora saltuaria

L'abitazione dove l'Assicurato ed i componenti il suo nucleo familiare dimorano saltuariamente in quanto destinata a soggiorni temporanei.

Disabitazione

L'assenza continuativa dall'abitazione dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza di persone limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione. La disabitazione s'intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.

Dipendenze e/o pertinenze

La soffitta, la cantina, l'autorimessa ad uso privato, gli edifici minori che completano, anche se separati, l'edificio principale.

Documenti personali

Patenti di guida, carte di identità, passaporti, porto d'armi, tessere personali per abbonamenti tranviari e/o ferroviari e/o simili, tesserini di codice fiscale, carte di credito, carte nominative di erogazione di servizi.

Effetti personali

Vestuario, articoli per igiene personale, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computers e videogiochi ed in genere tutti gli oggetti che per le loro piccole dimensioni e in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo siano normalmente portati sulla persona dall'Assicurato, quali, ad esempio, occhiali, penne, portafogli.

Esplosione

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione

Costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa mediante violenza o minaccia.

Fabbricato

L'abitazione dell'Assicurato, occupante un intero immobile o parte di esso, ivi compresa, in quest'ultimo caso, la parte relativa alla quota millesimale di proprietà comune. Sono comprese tutte le opere di fondazione o interrate, tutte le cose fisse e gli infissi, gli impianti idrici, igienici ed elettrici fissi, gli impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria comprese le caldaie autonome di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda e gli impianti autonomi di condizionamento, gli ascensori, i montacarichi e le scale mobili, gli impianti di allarme e prevenzione, i pannelli solari e/o fotovoltaici, gli impianti citofonici e videocitofonici, come pure tutti gli altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione. Sono comprese le tinteggiature, la



tappezzeria, i parquets, le moquettes, le controsoffittature, le tende frangisole esterne purché installate su strutture fisse; le antenne televisive, anche paraboliche radiotelericeventi, gli affreschi e decorazioni e le statue non aventi valore artistico.

Sono inoltre comprese le dipendenze e/o pertinenze anche se non comunicanti con i locali dell'abitazione, le recinzioni, i cancelli anche elettrici, le cisterne/serbatoi per stoccaggio combustibili al servizio dell'abitazione, i muri di cinta, le piscine, i campi e le attrezzature sportive e da gioco, le strade private, i cortili.

Fissi ed infissi

I manufatti per la chiusura dei vani di transito, per illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia

L'importo che viene dedotto dal danno liquidato a termini di polizza e che resta a carico dell'Assicurato.

Furto

La sottrazione di cosa mobile altrui al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Gioielli e Preziosi

Oggetti d'oro, di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura, montate e non su detti metalli, per uso domestico e personale. Si considerano inoltre "gioielli e preziosi" anche orologi in metallo non prezioso il cui singolo valore sia superiore a € 5.000,00.

Implosione

Il cedimento violento delle pareti di un corpo cavo sotto l'azione di una pressione esterna superiore a quella interna.

Incendio

La combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili

Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica, secondo il metodo di prova adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Limite di indennizzo o risarcimento

L'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

Liquidazione del danno

Conclusione delle operazioni di stima e conteggio della somma dovuta a titolo di indennizzo o risarcimento, che diviene in tal modo esigibile dall'avente diritto.

Massimale

La somma fino al cui limite la Società risponde in base all'assicurazione.

Mezzi di chiusura conformi

Robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, vetrocemento armato, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia, totalmente fissi o chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni (quali barre, catenacci o simili), manovrabili esclusivamente dall'interno, nonché inferriate ancorate o fissate al muro.

Nucleo familiare

L'insieme delle persone che costituiscono la famiglia dell'Assicurato, anche se non a carico, purché con lui conviventi, il suo coniuge purché non separato legalmente e i figli minori anche se non conviventi.

Nucleo familiare (per l'assicurazione Tutela Legale)

L'insieme delle persone che costituiscono la famiglia dell'Assicurato, anche se non a carico, purché con lui conviventi in quanto risultanti dallo Stato di Famiglia al momento del sinistro.

Occlusioni

La chiusura o la riduzione del volume interno della conduttura determinate da corpi estranei, escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.

Onda sonora

L'onda acustica provocata da un aeromobile nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica.



Parti

Il Contraente e/o l'Assicurato e la Società.

Pertinenze dell'abitazione

Vedi "Dipendenze".

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

Prestazioni

Sono le assistenze all'Assicurato previste dalla Centrale Operativa.

Primo rischio assoluto

Vedi "Assicurazione a Primo rischio assoluto".

Raccolte e collezioni

Le raccolte, ordinate secondo determinati criteri di omogeneità, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, "curiosi" e/o di un certo valore.

Rapina

La sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza o minaccia alla persona, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Razze canine pericolose

American Bulldog, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia Centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra da Estrella, Dogo Argentino, Fila brasileiro, Perro da campo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pitt bull, Pitt bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Tosa inu. Non rientrano in questa definizione i cani appartenenti alle razze succitate ma che abbiano morso una persona almeno 1 volta, ovvero che siano stati sottoposti ad addestramenti o pratiche atte ad esaltarne l'aggressività, poiché rientranti nella definizione di "Cani impegnativi".

Recesso

Lo scioglimento del vincolo contrattuale.

Rischio

La possibilità del verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Rottura di impianto

Il danneggiamento della funzionalità di un impianto dovuto ad una menomazione dell'integrità dello stesso.

Scasso

La forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell'abitazione tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.

Scheda di polizza

Il documento, sottoscritto dal Contraente, che riporta tutti gli estremi dell'assicurazione.

Scippo

Sottrazione di cosa mobile a chi la detiene strappandola di mano o di dosso.

Scoperto

La quota, espressa in percentuale, del danno liquidato a termini di polizza che resta a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori e tubazioni per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono da considerarsi scoppio.

Serramento

Nome generico di infissi e imposte per la chiusura di finestre, porte e sportelli.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Somma/massimale assicurata/o

Valore in base al quale è stipulata l'assicurazione.



Società

L'impresa assicuratrice, ovvero HDI Assicurazioni S.p.A.

Solaio

Il complesso degli elementi che costituiscono la struttura portante della separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

Tetto

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, comprese orditure, tiranti, catene, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Tipologia di abitazione assicurata**A1 – Appartamento in condominio**

Abitazione facente parte di un fabbricato costituito da più appartamenti tra loro contigui, sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso all'interno del fabbricato, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato stesso.

A2 – Casa a schiera – Casa unifamiliare/Appartamento con proprio accesso dall'esterno

Abitazione, dotata di una o più porte individuali di accesso dall'esterno, unita o aderente ad altri fabbricati; oppure, abitazione, facente parte di un fabbricato costituito da più appartamenti, dotata di una o più porte individuali di accesso dall'esterno.

A3 – Villa

Abitazione, dotata di una o più porte individuali di accesso dall'esterno, isolata da altri fabbricati.

Truffa tra le mura domestiche

Sottrazione di denaro dell'Assicurato mediante artifici o raggiri che inducano la vittima in errore, limitatamente al caso in cui il reato sia compiuto mediante accesso fraudolento all'abitazione assicurata. Non sono considerati truffa tra le mura domestiche gli eventi che non comportino una sottrazione di denaro contante contestuale all'esecuzione dell'artificio o del raggiri o gli eventi che comportino da parte dell'Assicurato l'acquisto di beni o servizi o la sottoscrizione di altri impegni contrattuali.

Tubo interrato

La condotta collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.

Tutela legale

L'assicurazione Tutela Giudiziaria ai sensi del Decreto Legislativo 175/95, artt. 44 e seguenti.

Uso abitativo

Fabbricato destinato, per almeno metà della superficie complessiva dei piani (compresi i locali interrati ed escluso il sottotetto vuoto ed inoccupato), ad abitazioni. Nella rimanente metà non vi è presenza delle seguenti attività aggravanti: teatri, industrie, depositi di infiammabili, grandi empori, supermercati, discoteche, night o attività simili.

Valore a nuovo

Per il fabbricato il costo di ricostruzione a nuovo; per il contenuto il costo di rimpiazzo con altre cose nuove, uguali oppure equivalenti per caratteristiche.

Valore intero

Vedi "Assicurazione a Valore intero".

Valori

Gioielli e preziosi per uso domestico o personale, orologi di metallo prezioso, raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere, denaro, valori bollati e postali.

Vetro antisfondamento

Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili. È generalmente costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, oppure è costituito da un unico strato di materiale sintetico (polycarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Vetrocemento armato

Struttura edilizia costituita da lastra di vetro molto resistente inserita in un'armatura di cemento armato.

Vivo di cotto

Mattoni, laterizi, argilla indurita dal fuoco, tufo e similari pietre dure da costruzione.



■ **GLOBALE CASA**

■ **Condizioni di Assicurazione**

Documento aggiornato a Giugno 2015



■ **INDICE**

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	pag. 3
ALTRE NORME COMUNI	pag. 4
CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI	pag. 4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO	pag. 5
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO	pag. 11
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	pag. 16
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA	pag. 20
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE	pag. 23
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI	pag. 25
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	pag. 30



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

La Società presta l'assicurazione nei modi e nei termini descritti nella presente polizza sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 1.2 Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro vale quanto disposto dall'Art. 8.1 "Assicurazione presso diversi assicuratori" delle "Norme che regolano i Sinistri".

Art. 1.3 Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

L'assicurazione, salvo quanto previsto all'Art. 7.7 "Validità delle garanzie" comma 1 delle "Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale della famiglia", ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia cui è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi alla prima rata, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

L'eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.

Art. 1.4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.5 Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.

Art. 1.6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del codice civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni; la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

L'eventuale pagamento dei premi venuti a scadenza dopo il sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di recesso.

Art. 1.8 Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, inviata con lettera raccomandata spedita almeno 30gg prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.


Nel caso di ***contratti di durata pluriennale***, ferma la facoltà bilaterale di recesso a seguito di sinistro, l'Assicurato, trascorso il quinquennio, può recedere dal contratto, senza oneri, con preavviso di 30 gg e con effetto dalla fine dell'annualità nella quale è stata esercitata la facoltà di recesso.

Art. 1.9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana.



ALTRE NORME COMUNI**Art. 2.1 Adeguamento automatico – Indicizzazione**

Le somme assicurate, i massimali, il premio e i limiti di indennizzo sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali dell'“Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già Indice del costo della vita)” pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica, secondo le regole seguenti:

- alla polizza è assegnato, come riferimento iniziale, quello del mese di settembre dell'anno solare antecedente a quello della sua data di effetto;
- ad ogni scadenza annuale si effettua il confronto tra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo adeguamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente quello di detta scadenza. Se si è verificata una variazione in aumento rispetto all'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento, le somme assicurate, i massimali, il premio e i limiti di indennizzo vengono aumentati in proporzione;
- l'aumento decorre dalla data di scadenza annuale e verrà riportato su apposita quietanza da rilasciare al Contraente.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, le somme assicurate, i massimali ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, ciascuna delle Parti avrà facoltà di rinunciare all'adeguamento; in tal caso le somme assicurate, i massimali ed il premio rimarranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

Relativamente alla garanzia Assistenza, pur essendo la polizza indicizzata, i massimali e le somme assicurate rimangono invariate.

Art. 2.2 Titolarità dei diritti nascenti in polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 2.3 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI

(valide solo se espressamente richiamate in polizza)

Art. 2.4 Esclusione clausola di indicizzazione (CP1)

L'Art. 2.1 "Adeguamento automatico – indicizzazione" si intende nullo e privo di effetto e pertanto la presente polizza non è soggetta ad indicizzazione.

Art. 2.5 Deroga al patto di tacita proroga (CP2)


In deroga a quanto previsto all'Art. 1.8 "Proroga dell'assicurazione" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" l'assicurazione cesserà alla scadenza convenuta senza obbligo di disdetta.

CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI

(valide solo in caso di contratto connesso a mutuo / contratto di finanziamento)

Art. 2.6 Estinzione anticipata - Clausola di portabilità per i contratti vincolati

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo la Società restituisce al Debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, ***depurato delle imposte governative.*** In alternativa la Società, su richiesta del Debitore/Assicurato, fornirà la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO**Art. 3.1 Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, alle condizioni e nei limiti convenuti, dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- a) **incendio**;
- b) **azione del fulmine**, diretta anche se non accompagnata da sviluppo di fiamma;
- c) **esplosione, implosione o scoppio**;
- d) **fumo, gas o vapori**, fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti per la produzione di calore - *purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini* -, idraulici e/o di condizionamento di pertinenza del fabbricato; oppure sviluppatasi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell'ambito di 25 metri da essi.

La Società indennizza altresì:

- e) **l'urto di veicoli stradali e di natanti** non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio;
- f) **l'onda sonora**;
- g) **la caduta di aeromobili**, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti;
- h) **la caduta di ascensori**, montacarichi e simili, antenne radio-televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
- i) **le spese di demolizione, sgombero e trasporto** necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro;
- l) **i guasti** arrecati alle cose assicurate dai soccorritori allo scopo di impedire e arrestare l'incendio o gli altri eventi garantiti, o limitarne le conseguenze;
- m) **la rottura di lastre**. La Società rimborsa le spese sostenute per la sostituzione, a seguito di rottura accidentale, di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetri, specchi, facenti parte del fabbricato e/o del relativo contenuto se assicurato/i;
- n) **i guasti cagionati dai ladri** ai serramenti di accesso al fabbricato assicurato. La presente garanzia si intende altresì ad integrazione di quella prestata alla sezione Furto se operante;
- o) se è assicurato il contenuto, **il deterioramento di generi alimentari** riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale a seguito di mancata od anormale produzione del freddo. **La garanzia non è operante se la mancata od anormale produzione del freddo è conseguente ad anomalie di distribuzione delle reti che forniscono l'energia elettrica (ENEL ed aziende similari) o per black-out di zona**;
- p) **la perdita del combustibile**, in conseguenza di un evento assicurato o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento;
- q) **l'incendio delle cose** indicate nel contenuto portate dall'Assicurato e dai suoi familiari in **alberghi, pensioni, hotels** o comunque in locali, ubicati nel territorio italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo;
- r) **l'incendio delle cose** indicate nel contenuto quando sono **temporaneamente depositate presso terzi** per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione;
- s) **la perdita o distruzione** di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un evento assicurato quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio italiano;
- t) **il mancato godimento** dei locali o la perdita delle pigioni in conseguenza di un evento assicurato, per il periodo necessario al loro ripristino conseguente;
- u) **le garanzie accessorie**, intendendosi per tali le spese sostenute a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza per:
 - 1. il trasferimento e/o soggiorno in albergo o residence per sé e per le persone conviventi comprese le spese – su presentazione dei giustificativi originali - di pensione e custodia per cani e gatti;
 - 2. gli onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti;
 - 3. la riprogettazione del fabbricato nonché i costi ed oneri (come ad esempio gli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune ma **escluse multe, ammende e sanzioni amministrative**) che dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni vigenti al momento del sinistro;
 - 4. la rimozione e ricollocamento del contenuto;
 - 5. il rifacimento materiale dei documenti di famiglia.

L'assicurazione comprende i danni, sempreché gli stessi siano conseguenti agli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, che le cose assicurate subiscono per effetto di:

- v) **mancata o anormale produzione** o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
- w) **mancato o anormale funzionamento** di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- x) **colaggio o fuoriuscita di fluidi**.



Art. 3.2 Caratteristiche del fabbricato

L'assicurazione "Incendio" è prestata alla condizione che il fabbricato e/o i locali contenenti le cose assicurate e le relative dipendenze siano costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; solai ed armatura del tetto anche in materiali combustibili; è inoltre tollerata l'esistenza di materiali combustibili anche nelle pareti esterne per una superficie non superiore al 25% delle stesse. I fabbricati e le dipendenze devono essere adibiti per almeno la metà della superficie complessiva dei piani ad uso abitativo.

Art. 3.3 Colpa grave

A deroga dell'art. 1900 del codice civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Art. 3.4 Cambio del domicilio - Trasloco enti assicurati - Cambio residenza

Nel caso in cui la Dimora abituale o la Dimora saltuaria vengano trasferite, la garanzia è prestata nel periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento *a condizione che la nuova dimora sia sita nel territorio italiano. Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall'Art. 1.5 "Aggravamento del rischio". Nel caso di trasferimento di residenza del Contraente all'estero, l'assicurazione cesserà alla fine dell'anno assicurativo nel quale si è verificato tale trasferimento. L'eventuale pagamento di premi avvenuto successivamente a detto trasferimento sarà rimborsato su richiesta del Contraente e non varrà quale tacita proroga.*

Art. 3.5 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio della Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 3.6 Buona fede

A parziale deroga dell'Art. 1.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", l'omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto od in corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo. La Società, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 3.7 Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione si intende stipulata per conto proprio e per conto di chi spetta. In caso di sinistro, tuttavia, spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione dei danni che saranno vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari interessati all'assicurazione, restando escluse ogni loro ingerenza nella nomina dei periti ed ogni loro facoltà di impugnare la perizia. L'indennizzo liquidabile a termini di polizza dovrà comunque essere corrisposto nei confronti e col consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 3.8 Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del codice civile verso parenti od affini dell'Assicurato, i suoi ospiti ed i collaboratori domestici purché l'Assicurato stesso non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile.

Art. 3.9 Forma dell'assicurazione

Le garanzie di cui agli Artt. 3.1 "Oggetto dell'assicurazione", 3.10.1 "Eventi speciali", 3.10.2 "Acqua e liquidi" e 3.11.1 "Rischio locativo" sono prestate per il Valore a nuovo e vengono prestate nella forma a "Valore intero" oppure nella forma a "Primo fuoco" a seconda della scelta del Contraente che viene espressamente indicata nella Scheda di polizza. Le garanzie di cui agli Artt. 3.10.3 "Fenomeni elettrici" e 3.11.2 "Ricorso terzi" sono assicurate a "Primo rischio assoluto".

Art. 3.10 Garanzie complementari (valide ed operanti, se non escluse – in tutto o in parte – richiamando in polizza le LIMITAZIONI DI GARANZIA: B "Esclusione degli eventi speciali"; C "Esclusione di acqua e liquidi"; D "Esclusione di fenomeni elettrici", di cui all'Art. 3.13.1)

Art. 3.10.1 Eventi speciali

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme assicurate, i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate e causati da:

a) Eventi socio – politici

Atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli avvenuti in occasione di furto o rapina, scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, atti di terrorismo.



La Società, fermo quanto stabilito all'Art. 3.14 "Esclusioni", non risponde dei danni:

- *avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per più di cinque giorni consecutivi;*
- *di imbrattamento o deturpamento del fabbricato e delle recinzioni ad eccezione di quelli verificatisi all'interno dell'abitazione assicurata;*
- *per guasti a fissi ed infissi avvenuti in occasione di furto;*
- *direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi natura;*
- *di rapina, saccheggio, smarrimento od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;*
- *verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine, di diritto o di fatto, di qualunque autorità, od in occasione di serrata.*

b) Eventi atmosferici

- 1) Uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, vento e cose da esso trascinate, grandine, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non;
- 2) bagnamenti che si verificassero all'interno dell'abitazione, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui al punto precedente;
- 3) acqua penetrata all'interno dell'abitazione a seguito di intasamento di grondaie o pluviali, causato esclusivamente da grandine o neve.

La Società, fermo quanto stabilito all'Art. 3.14 "Esclusioni", non risponde dei danni:

- *causati da stillicidio o umidità, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi d'acqua naturali o artificiali, mareggiata o penetrazione di acqua marina, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito di sistemi di scarico, sovraccarico di neve, gelo, alluvioni, inondazioni, insufficiente deflusso di acqua piovana;*
- *causati da sabbia, acqua o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;*
- *causati da valanghe, cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui alla lettera b) punto 1);*
- *subiti dai pannelli solari e/o fotovoltaici, vetrate e lucernari, tende e consimili installazioni esterne;*
- *subiti da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), nonché cose poste sotto di essi o all'aperto;*
- *subiti da lastre di cemento amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine;*
- *subiti da capannoni pressostatici, tensiostatici e simili, baracche in legno o plastica, serre, compreso quanto in essi contenuto.*

c) Danni da grandine

Grandine - A parziale deroga della garanzia "Eventi atmosferici" di cui all'Art. 3.10.1 lettera b), sono indennizzati anche gli eventuali danni da grandine ai serramenti, alle vetrate ed ai lucernari nonché ai manufatti in materia plastica e/o fibrocemento.

d) Sovraccarico di neve sui tetti

Sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture del fabbricato che provochi crollo totale o parziale degli stessi, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato ed al suo contenuto.

La Società, fermo quanto stabilito all'Art. 3.14 "Esclusioni", non risponde dei danni:

- *ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi nelle costruzioni o alle eventuali disposizioni locali, nonché al loro contenuto;*
- *causati da valanghe o slavine;*
- *causati da gelo ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;*
- *subiti dai fabbricati in corso di costruzione od in corso di ristrutturazione (a meno che quest'ultima sia ininfluenza ai fini del verificarsi del sinistro) ed al loro contenuto;*
- *subiti dai capannoni pressostatici, tensiostatici e dal loro contenuto;*
- *a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo parziale o totale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;*
- *a tende e relativi sostegni, antenne, insegne, pannelli solari;*
- *a lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica.*

Art. 3.10.2 Acqua e liquidi

a) Danni da acqua condotta

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali subiti dalle cose assicurate direttamente causati da spargimento di acqua, anche piovana, a seguito di :

- rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento installati nel fabbricato o comunque posti al servizio dello stesso.



- rottura accidentale di apparecchi domestici, compresi i relativi raccordi, presenti nel fabbricato assicurato, **esclusi i danni subiti dagli apparecchi domestici stessi.**

La Società, fermo quanto stabilito all'Art. 3.14 "Esclusioni", non risponde dei danni :

- **derivanti da umidità, stillicidio, gelo;**
- **derivanti da traboccamenti o rigurgito di fogne;**
- **derivanti da occlusione di grondaie o pluviali;**
- **derivanti da agenti atmosferici in genere comprese infiltrazioni di acqua piovana;**
- **provocati da colaggio o rottura degli impianti automatici di estinzione;**
- **derivanti da corrosione od usura.**

Sono inoltre escluse le spese:

- **sostenute per ricercare il guasto;**
- **sostenute per riparare il guasto o sostituire le tubazioni, condutture, impianti o parti di essi.**

b) Ricerca e riparazione del guasto – tubazioni del gas

A parziale deroga di quanto indicato al punto a) del presente articolo, la garanzia è estesa anche alle spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato.

La garanzia è operante a condizione che sia assicurato il fabbricato, nonché a condizione che le spese suddette siano conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi dei punti a), c) e/o d) del presente articolo, ovvero a sinistro risarcibile ai sensi della garanzia RCT, se prestata.

La garanzia è operante anche per riparare o sostituire le tubazioni del gas di competenza dell'Assicurato, in caso di dispersione del gas stesso dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall'Azienda erogatrice e che comporti il blocco della fornitura del servizio; **rimangono comunque escluse le spese per rendere l'impianto conforme alle normative vigenti in materia.**

c) Trabocchi, rigurgiti e occlusioni

A parziale deroga di quanto indicato al punto a) del presente articolo, la garanzia è estesa anche ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimento di acqua a seguito di traboccamento, intasamento, occlusione, rigurgito di condutture, grondaie, serbatoi, fognature ed in genere di ogni impianto o tubazione per il trasporto di acqua di pertinenza del fabbricato.

Fermo quanto disposto all'Art. 3.14 "Esclusioni", per la presente garanzia sono inoltre esclusi i danni :

- **conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica non di pertinenza del fabbricato;**
- **conseguenti a trabocco di piscine;**
- **a cose riposte in interrati e/o seminterrati ad altezza inferiore a cm.12 dal pavimento;**
- **verificatisi a seguito di accumulo, raccolta e deflusso dell'acqua piovana per cause diverse da quelle sopra descritte.**

d) Gelo

A parziale deroga di quanto indicato al punto a) del presente articolo, la garanzia è estesa anche ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimento di acqua a seguito di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici e/o condutture in genere di pertinenza del fabbricato assicurato.


Fermo quanto disposto all'Art. 3.14 "Esclusioni", per la presente garanzia sono inoltre esclusi i danni causati da condutture installate all'esterno del fabbricato o da tubazioni interrate, nonché i danni provocati a locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con l'impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

Art. 3.10.3 Fenomeni elettrici

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo determinati a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi.

La Società, fermo quanto stabilito all'Art. 3.14 "Esclusioni", non risponde dei danni:

- **di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento;**
- **causati dagli effetti graduali degli eventi atmosferici o da manomissioni.**



Art. 3.10.4 Anticipo indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite *sino ad un massimo di € 1.000.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'importo complessivo sia prevedibile in almeno € 20.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse; trascorsi 90 giorni dal pagamento della indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei valori al momento della richiesta.*

Art. 3.11 Garanzie aggiuntive (operanti solo se richiamate in polizza con l'indicazione del relativo premio)

Art. 3.11.1 Rischio locativo

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti delle somme assicurate alla relativa partita, di quanto egli sia tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile, a norma degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile, dei danni materiali e diretti al fabbricato o porzione dello stesso, da lui tenuti in locazione causati dagli eventi garantiti alla presente sezione "Incendio" indennizzabili a termini di polizza.

La garanzia comprende anche le decorazioni, i rivestimenti interni, le tappezzerie, le moquettes, ed ogni altra addizione che rientri nella definizione di abitazione le cui spese di ricostruzione debbano essere sostenute dall'Assicurato locatario e non siano già diversamente comprese in altre coperture assicurative da chiunque stipulate.

Qualora la forma dell'assicurazione prescelta sia a "Valore intero" la presente garanzia comporta l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 8.9 "Assicurazione parziale", quando la somma assicurata risulti inferiore al valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro.

Ai fini della presente garanzia si intendono comunque escluse le garanzie di cui all'Art. 3.10 "Garanzie complementari".

Art. 3.11.2 Ricorso terzi

La Società risponde, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni cagionati alle cose dei terzi, vicini e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività economiche o dell'utilizzo dei beni.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

L'assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono considerati terzi:

- *gli assicurati, i loro genitori e figli e, se conviventi, qualsiasi altro parente o affine;*
- *i dipendenti dell'Assicurato in occasione dell'espletamento della loro attività.*

La presente garanzia si intende ad integrazione di quella prestata all'Art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" se operante.

Art. 3.12 Limiti di indennizzo – Franchigie

Fermo quanto previsto all'Art. 8.11 "Limite massimo d'indennizzo" delle "Norme che regolano i Sinistri" l'assicurazione è prestata con i seguenti limiti e/o percentuali di indennizzo e franchigie:

Partite o Garanzie	Limiti di Indennizzo	Franchigie e/o Scoperti per sinistro
Contenuto dell'abitazione	€ 20.000,00 per singolo oggetto	
	€ 50.000,00 complessivamente per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti d'arte e simili, gioielli, preziosi, raccolte e collezioni	
	€ 1.600,00 per denaro, carte valori e titoli in genere	



Urto di veicoli stradali	<i>100% della somma assicurata</i>	<i>€ 100,00</i>
Spese di demolizione e sgombero	<i>20% dell'indennizzo con il massimo € 50.000,00 per anno assicurativo</i>	
Rottura lastre	<i>2% della somma assicurata con il massimo € 1.600,00 per anno assicurativo</i>	<i>€ 50,00</i>
Danni cagionati da ladri	<i>€ 1.000,00 per anno assicurativo</i>	
Deterioramento generi alimentari	<i>€ 300,00 per anno assicurativo</i>	
Perdita del combustibile	<i>€ 1.600,00 per anno assicurativo</i>	
Cose in alberghi, pensioni	<i>10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale, con il massimo di € 10.000,00 per anno assicurativo</i>	
Cose depositate presso terzi per pulizia, manutenzione	<i>10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale, con il massimo di € 10.000,00 per anno assicurativo</i>	
Gioielli, denaro, valori in genere, depositati in cassette di sicurezza o caveau	<i>10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale, con il massimo di € 25.000,00 per anno assicurativo</i>	
Mancato godimento dei locali	<i>15% dell'indennizzo</i>	
Garanzie accessorie: Spese di trasferimento e/o soggiorno Onorari a periti Oneri di urbanizzazione Spese per rimozione e ricollocamento	<i>€ 100,00 per giorno con il massimo di € 5.000,00 2% dell'indennizzo, con il massimo di € 1.600,00 per anno assicurativo € 5.000,00 per anno assicurativo € 2.500,00 per anno assicurativo</i>	
Spese per il rifacimento documenti in famiglia	<i>€ 1.000,00 per anno assicurativo</i>	
Eventi socio-politici	<i>100% della somma assicurata</i>	<i>€ 200,00</i>
Eventi atmosferici	<i>100% della somma assicurata</i>	<i>€ 200,00</i>
Danni da grandine	<i>€ 2.500,00 per anno assicurativo</i>	<i>€ 200,00</i>
Sovraccarico di neve sui tetti	<i>100% della somma assicurata</i>	<i>€ 200,00</i>
Danni da acqua condotta	<i>100% della somma assicurata</i>	<i>€ 200,00</i>
Ricerca e riparazione del guasto	<i>5% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 5.000,00 per anno assicurativo</i>	<i>€ 200,00</i>
Trabocchi, rigurgiti e occlusioni	<i>€ 3.000,00 per anno assicurativo</i>	<i>€ 200,00</i>
Gelo	<i>€ 2.500,00 per anno assicurativo</i>	<i>€ 200,00</i>
Fenomeni elettrici	<i>5% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 per anno assicurativo</i>	<i>€ 200,00</i>
Ricorso Terzi	<i>danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività economiche o dell'utilizzo dei beni: limite del 10% del massimale</i>	

Art. 3.13 Condizioni particolari

Art. 3.13.1 Limitazioni di garanzia (operanti solo se richiamate in polizza)

A) Garanzia limitata per il fabbricato

A parziale deroga dell'Art. 3.1 "Oggetto dell'assicurazione", l'assicurazione per il fabbricato indicato in polizza si intende limitata alle sole garanzie di cui alle lett. a) incendio, b) azione del fulmine, c) esplosione, implosione o scoppio.

B) Esclusione degli eventi speciali

A parziale deroga dell'Art. 3.10 "Garanzie complementari", la garanzia di cui al punto 3.10.1 "Eventi speciali" non è operante.

C) Esclusione di acqua e liquidi

A parziale deroga dell'Art. 3.10 "Garanzie complementari", la garanzia di cui al punto 3.10.2 "Acqua e liquidi" non è operante.

D) Esclusione di fenomeni elettrici



A parziale deroga dell'Art. 3.10 "Garanzie complementari", la garanzia di cui al punto 3.10.3 "Fenomeni elettrici" non è operante.

Art. 3.13.2 Facoltà di recesso per atti di terrorismo e sabotaggio

A parziale deroga della normativa contrattuale e limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio di cui all'Art. 3.10.1 lett. a) "Eventi socio-politici" e se la garanzia è operante, le Parti si riservano la facoltà di recedere da detti atti assicurati in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni. In questo caso la Società rimborserà il premio imponibile pagato e non goduto previsto per l'estensione della garanzia a detti atti di terrorismo e sabotaggio calcolato prorata in base al tasso lordo annuo dello 0,05%.

Art. 3.14 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata o meno), insurrezione, occupazione militare, invasione;*
- b) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; sono parimenti esclusi i rischi da contaminazione nucleare biologica e chimica;*
- c) cagionati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;*
- d) causati da terremoti, maremoti, da eruzioni vulcaniche, da alluvioni ed inondazioni, da frane, da cedimenti del terreno, da valanghe, da slavine, da mareggiate;*
- e) causati da smarrimento o da furto delle cose assicurate, verificatisi in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;*
- f) alla macchina o all'impianto nei quali si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;*
- g) indiretti, quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale ed in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto assicurato all'Art. 3.1 lett. u) "garanzie accessorie";*
- h) ad autoveicoli, motoveicoli e loro parti, imbarcazioni e relativi motori di potenza superiore a 40 CV fiscali;*
- i) ad alberi, fiori e coltivazioni in genere;*
- j) derivanti da umidità, stitlicidio, gelo, salvo quanto previsto alla Garanzia Complementare 3.10.2 lett. d) "Gelo" se prestata;*
- k) determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma a meno che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;*
- l) da muffe;*
- m) limitatamente alla garanzia rottura lastre, avvenuti in occasione di lavori di straordinaria manutenzione, traslochi, riparazioni, o dovuti a vizio di costruzione, installazione, rigature o scheggiature.*

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

Art. 4.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a indennizzare, alle condizioni ed ai limiti convenuti, i danni materiali e diretti al "Contenuto" dell'abitazione assicurata derivati da:

- a) furto commesso con scasso** dei mezzi di protezione e chiusura aventi le caratteristiche costruttive previste all'Art. 4.2 "Mezzi di chiusura dei locali";
- b) furto commesso con sfondamento** dei muri, pavimenti o soffitti dei locali aventi le caratteristiche costruttive previste all'Art. 4.3 "Caratteristiche costruttive del fabbricato";
- c) furto commesso con scalata**, intendendosi per tale il furto avvenuto seguendo una via diversa da quella ordinaria, che richieda particolare agilità personale o mediante impiego di mezzi artificiosi;
- d) furto commesso con uso di chiavi false** (non equivale ad uso di chiavi false l'uso, anche se fraudolento, di chiavi vere);
- e) furto commesso con uso di chiavi vere**, smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a chi le detiene, purché l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all'Autorità competente prima del sinistro. *L'assicurazione vale sino alle ore 24 del settimo giorno successivo alla denuncia;*
- f) sostituzione delle serrature, con altre uguali od equivalenti**, in presenza della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Autorità competente indipendentemente dal verificarsi del furto. *Le spese della sostituzione delle serrature devono essere documentate.*
- g) furto con introduzione clandestina**, intendendosi per tale il furto commesso da persone che siano rimaste nei locali all'insaputa dell'Assicurato e/o dei componenti il suo nucleo familiare, compresi i domestici, e che poi abbiano asportato la refurtiva a locali chiusi;
- h) furto commesso a locali aperti**, durante la presenza in casa dell'Assicurato e/o dei componenti del suo nucleo familiare, avvenuto a loro insaputa.

L'assicurazione comprende altresì:

Mod. P5051 ed. 06/2015

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 11 di 33



- i) **il furto commesso dai collaboratori familiari**, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell'abitazione, in servizio non continuativo ed anche se non a libro-paga, purché l'Assicurato ne denunci l'infedeltà all'Autorità competente;
- j) **la rapina od estorsione, commessa nei locali indicati in polizza**, anche quando le persone alle quali viene usata violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- k) **i guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate**, alle relative difese, agli impianti di protezione e di allarme, alle casseforti ed agli armadi corazzati, verificatisi in occasione del furto o della rapina/estorsione tentati o consumati;
- l) **l'atto vandalico cagionato dai ladri sulle cose assicurate a seguito di furto tentato o consumato**. La presente garanzia si intende ad integrazione di quella prestata alla sezione Incendio se operante;
- m) **i danni per furto di fissi ed infissi a seguito di furto tentato o consumato**;
- n) **le spese per il potenziamento dei mezzi di chiusura e di protezione sostenute per installare, in aggiunta ai mezzi preesistenti, blindature, serrature, congegni di bloccaggio e inferriate, atti a potenziare l'efficacia protettiva dei serramenti danneggiati nell'esecuzione o nel tentativo del furto**;
- o) **lo scippo, la rapina o la estorsione, avvenuti al di fuori della dimora abituale, commessi ai danni dell'Assicurato, o dei componenti il suo nucleo familiare, ed avvenuti strappando di mano o di dosso oppure facendosi consegnare con la violenza o la minaccia le cose assicurate e quanto previsto alla voce "Contenuto"**. Sono comprese le spese sanitarie conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato o dai componenti del nucleo familiare conseguenti allo scippo o rapina consumato o tentato incluse quelle psicoterapeutiche necessarie per diagnosticare e predisporre terapie di sostegno a causa di disagi psicologici manifestatisi a seguito dello scippo o rapina subito;
- p) **la truffa tra le mura domestiche a danno del Contraente o di un componente del suo nucleo familiare**;
- q) **le garanzie accessorie, intendendosi per tali le spese sostenute a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza per:**
 - il trasferimento e/o soggiorno in albergo o residence per sé e per le persone conviventi durante il periodo in cui la dimora abituale assicurata è resa inabitabile;
 - gli onorari a periti nominati dall'Assicurato;
 - il rifacimento materiale dei documenti di famiglia.
- r) **il furto e la rapina di capi di vestiario ed oggetti personali, preziosi e valori, portati dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo**;
- s) **il furto delle cose assicurate quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. La garanzia è operante a condizione che la perdita sia avvenuta con rottura o scasso delle difese esterne dei locali che le contengono.**

Art. 4.2 Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione "Furto" è prestata alla condizione che ogni apertura (porta, finestra, ecc.) verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (come ad esempio ballatoi, scale, terrazze e simili), quindi senza impiego di mezzi artificiali o particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da mezzi di chiusura conformi.

Sono pertanto esclusi, laddove non sia diversamente convenuto, i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali.

Art. 4.3 Caratteristiche costruttive del fabbricato

L'assicurazione "Furto" è prestata alla condizione che il fabbricato e/o i locali contenenti le cose assicurate e le relative dipendenze siano costruiti con pareti perimetrali e coperture di vivo di cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato.

Art. 4.4 Cambio del domicilio - Trasloco del contenuto assicurato

Nel caso in cui la Dimora abituale o la Dimora saltuaria vengano trasferite, la garanzia è prestata nel periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento **a condizione che la nuova dimora sia sita nel territorio italiano.**

Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall'Art. 1.5 - Aggravamento del rischio.

Art. 4.5 Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione si intende stipulata per conto proprio e per conto di chi spetta. In caso di sinistro, tuttavia, spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione dei danni che saranno vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari interessati all'assicurazione, restando escluse ogni loro ingerenza nella nomina dei periti ed ogni loro facoltà di impugnare la perizia.



L'indennizzo liquidabile a termini di polizza dovrà comunque essere corrisposto nei confronti e col consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 4.6 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio della Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Per le garanzie scippo e rapina al di fuori della dimora abituale l'assicurazione è operante per sinistri che avvengano nel territorio dell'Unione Europea.

Art. 4.7 Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata nella forma a "Primo rischio assoluto", per il Valore a nuovo.

A seconda della scelta del Contraente che viene espressamente indicata nella Scheda di polizza, la copertura assicurativa della dimora abituale può essere prestata con "Garanzia completa" o con "Garanzia parziale".

Art. 4.8 Garanzie aggiuntive (operanti esclusivamente per le dimore abituali e solo se richiamate in polizza con l'indicazione del relativo premio)

Art. 4.8.1 Valori in cassette di sicurezza e caveau

La Società si obbliga ad indennizzare, fino a concorrenza della somma assicurata, il furto e la rapina di quanto contenuto nelle cassette di sicurezza - intestate all'Assicurato e/o suoi familiari - poste in locali appositamente attrezzati per tale tipo di custodia presso Istituto di credito o altro Istituto regolarmente autorizzato sito nel territorio italiano.

Art. 4.8.2 Estensioni particolari

La Società si obbliga ad indennizzare, fino a concorrenza della somma assicurata:

- il furto e la rapina di bagagli costituiti da effetti personali (*esclusi preziosi e valori*) che si trovino, *limitatamente al periodo orario dalle ore 6,00 alle 22,00*, nel bagagliaio chiuso a chiave e/o bloccato dell'autoveicolo di proprietà, in comodato, in leasing o preso a noleggio dall'Assicurato o dai suoi familiari conviventi, con cristalli rialzati totalmente e portiere chiuse a chiave. Fanno eccezione gli sci che possono trovarsi anche all'esterno, purché chiusi a chiave nel porta sci;
- il furto e la rapina di pellicce, capi di abbigliamento ed effetti personali (*esclusi preziosi e valori ed oggetti attinenti alle attività lavorative esercitate per conto proprio o di terzi dall'Assicurato e/o dai suoi familiari*), consegnati in esercizi pubblici, quando nell'esercizio stesso sia presente l'Assicurato oppure i suoi familiari conviventi;
- l'utilizzo fraudolento da parte di terzi di carte di credito/debito/multifunzione a seguito di furto, scippo, rapina o estorsione. *Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno in cui è successo il fatto e per le 72 ore successive sempreché siano state ottemperate tutte le prescrizioni previste dall'Istituto che ha fornito la carta e che da parte di quest'ultimo sia stata attivata la procedura di "blocco" della carta stessa.*

Art. 4.9 Condizioni particolari (operanti esclusivamente per le abitazioni dimora abituale)

Art. 4.9.1 Mezzi di chiusura speciali in ville isolate e/o a schiera ed appartamenti in condominio posti al piano terreno ed al piano rialzato (Condizione Particolare F1)

L'Assicurato ha dichiarato, beneficiando di uno sconto del 20% sul premio - e *tale dichiarazione si considera essenziale ai fini della efficacia del contratto* - che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm, o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza manovrabili esclusivamente dall'interno;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

In caso di sinistro, qualora venga accertata l'esistenza di mezzi di chiusura non conformi a quelli sopraindicati, la Società corrisponde all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.

Art. 4.9.2 Mezzi di chiusura speciali in appartamento in condominio (Condizione Particolare F2)

(La presente normativa riguarda esclusivamente le abitazioni aventi accessi propri dall'interno del fabbricato ed ingresso dall'esterno in comune con altre abitazioni, poste oltre il piano terreno ed il piano rialzato)



L'Assicurato ha dichiarato, beneficiando di uno sconto del 20% sul premio - **e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini della efficacia del contratto** - che i locali contenenti le cose assicurate, sono protetti da porta avente i seguenti requisiti minimi di sicurezza, riguardanti sia la parte mobile che la parte fissa nel muro:

- legno massiccio dello spessore totale di almeno 15 mm, o lamiera di acciaio (rivestita o meno) dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta salvo la presenza di spioncini o luci per una superficie complessiva non superiore a 100 cmq;
- serrature di sicurezza azionate da più catenacci.

In caso di sinistro, qualora venga accertato che la porta non possedeva i predetti requisiti, la Società corrisponde all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.

Art. 4.9.3 Impianto di allarme generico (Condizione Particolare F3)

L'Assicurato ha dichiarato, beneficiando di uno sconto del 10% sul premio, che i locali contenenti le cose assicurate, sono protetti da impianto automatico di allarme.

Il Contraente si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone.

Qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente - anche in modo parziale - la Società corrisponderà il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Art. 4.9.4 Impianto di allarme IMQ (Condizione Particolare F4)

L'Assicurato ha dichiarato, beneficiando di uno sconto del 25% sul premio - **e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini della efficacia del contratto** - che:

- a) i locali contenenti le cose assicurate, sono protetti da impianto di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta registrata presso l'IMQ;
- b) si impegna a mantenere in perfetta efficienza l'impianto di allarme suddetto e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone;
- c) ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice registrata presso l'IMQ, che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;
- d) farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche, e prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari in caso di guasto, per ripristinare l'efficienza dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente - anche in modo parziale - la Società corrisponderà il 75% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 25% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Art. 4.10 Limiti di indennizzo – Scoperti

Fermo quanto previsto all'Art. 8.11 "Limite massimo d'indennizzo" delle "Norme che regolano i Sinistri" l'assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo e/o scoperti:

Partite o Garanzie	Limiti di Indennizzo
Pellicce, quadri, sculture, tappeti, arazzi e simili oggetti d'arte; oggetti e servizi di argenteria	<p>GARANZIA COMPLETA 50% della somma assicurata con il massimo di € 15.000,00 per singolo oggetto</p> <p>GARANZIA PARZIALE 20% della somma assicurata con il massimo di € 2.500,00 per singolo oggetto</p> <p>DIMORA SALTUARIA ASSICURATA 20% della somma assicurata con il massimo di € 2.500,00 per singolo oggetto esclusivamente quando i locali sono abitati dall'Assicurato e/o suoi familiari</p>
Gioielli, preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito e genere	<p>GARANZIA COMPLETA 40% della somma assicurata con il massimo di € 10.000,00 per cose riposte fuori cassaforte e di € 20.000,00 per le cose riposte in cassaforte</p> <p>GARANZIA PARZIALE 10% della somma assicurata con il massimo di € 2.000,00</p> <p>DIMORA SALTUARIA ASSICURATA 10% della somma assicurata con il massimo di € 2.000,00 esclusivamente quando i locali sono abitati dall'Assicurato e/o suoi familiari</p>



Denaro	<p>GARANZIA COMPLETA 5% della somma assicurata con il massimo di € 1.500,00</p> <p>GARANZIA PARZIALE 5% della somma assicurata con il massimo di € 500,00</p> <p>DIMORA SALTUARIA ASSICURATA 5% della somma assicurata con il massimo di € 500,00 esclusivamente quando i locali sono abitati dall'Assicurato e/o suoi familiari</p>
Spesa sostituzione serrature	€ 500,00 per anno assicurativo
Furto commesso da collaboratori familiari	10% della somma assicurata con il massimo di € 2.000,00
Guasti cagionati dai ladri ai locali, impianti di prevenzione e di allarme, casseforti	€ 2.500,00 per anno assicurativo
Atto vandalico cagionato dai ladri sulle cose assicurate	50% della somma assicurata
Furto di fissi ed infissi	€ 2.500,00 per anno assicurativo
Spese per il potenziamento dei mezzi di chiusura	€ 1.000,00 per anno assicurativo
Scippo o rapina al di fuori della dimora abituale	€ 1.500,00 con il limite di € 500,00 per denaro e carte valori in genere
Spese sanitarie	€ 500,00 per anno assicurativo
Truffa tra le mura domestiche	€ 500,00 per anno assicurativo
Garanzie accessorie: Spese di traferimento e/o soggiorno Onorari a periti Spese per il rifacimento documenti	<p>€ 750,00 per anno assicurativo</p> <p>2% dell'indennizzo, con il massimo di € 1.000,00 per anno assicurativo</p> <p>€ 1.000,00 per anno assicurativo</p>
Cose portate in villeggiatura, alberghi, ecc.	5% della somma assicurata con il massimo di € 1.000,00
Cose presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione e riparazione	10% della somma assicurata con il massimo di € 1.500,00
Estensioni particolari: Bagagli in auto chiusa Pellicce, capi di abbigliamento e oggetti in esercizi pubblici Utilizzo fraudolento carte di credito	<p>5% della somma assicurata con il massimo di € 1.500,00 e con il limite di € 250,00 per singolo oggetto</p> <p>€ 7.500,00 per anno assicurativo</p> <p>€ 1.000,00 per anno assicurativo</p>
Cose contenute nelle dipendenze anche non comunicanti con l'abitazione	<p>GARANZIA COMPLETA E GARANZIA PARZIALE 10% della somma assicurata con il massimo di € 2.000,00 e con il limite di € 250,00 per singolo oggetto</p> <p>DIMORA SALTUARIA ASSICURATA 10% della somma assicurata con il massimo di € 1.000,00 e con il limite di € 150,00 per singolo soggetto</p>
Mezzi di chiusura dei locali Introduzione attraverso mezzi di chiusura non conformi Introduzione superando mezzi di chiusura conformi ma non attivati	Scoperto del 20% dell'indennizzo con il minimo del 5% della somma assicurata
Furto a locali aperti	Scoperto del 20% dell'indennizzo con il minimo del 5% della somma assicurata
Contenuto della dimora saltuaria assicurata	Scoperto del 20% dell'indennizzo

Art. 4.11 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) **cagionati o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o Contraente o dai componenti il suo nucleo familiare;**
- b) **cagionati o agevolati con dolo o colpa grave da:**



- *persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere;*
 - *incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;*
 - *persone legate all'Assicurato o Contraente da vincoli di parentela od affinità, anche se non conviventi;*
 - *persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;*
- c) *verificatisi in occasione di:*
- *atti di guerra anche civile, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;*
 - *incendio, esplosione o scoppio;*
 - *esplosioni nucleari, radiazioni, contaminazioni radioattive;*
 - *eruzioni vulcaniche, terremoti, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate e frane;*
 - *confische e requisizioni;*
- d) *determinati da mancato godimento delle cose assicurate, da perdite di profitti e di altri eventuali pregiudizi;*
- e) *causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del furto o della rapina/estorsione anche se il reato non è stato consumato;*
- f) *avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali che contengono le cose assicurate rimangono disabitati oppure, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi per un periodo di tempo superiore; relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;*
- g) *a gioielli, preziosi, denaro, carte valori e titoli di credito in genere, pellicce, quadri, sculture, tappeti, arazzi e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria che si trovano nella dimora saltuaria, se assicurata, nei periodi in cui la stessa è disabitata;*
- h) *limitatamente alla garanzia prevista al punto o) "scippo, rapina/estorsione" dell'Art. 4.1 "scippo, rapina/estorsione", ai componenti del nucleo familiare qualora questi siano di età inferiore a 14 anni e non si trovino in compagnia di persona maggiorenne. Sono inoltre escluse dall'assicurazione le cose non di proprietà delle persone assicurate e/o inerenti ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi e, relativamente alle spese sanitarie, i medicinali;*
- i) *limitatamente alla garanzia prevista al punto p) "truffa" dell'Art. 4.1, ai componenti del nucleo familiare aventi età inferiore ai 75 anni;*
- j) *a cose all'aperto, balconi o terrazze, o poste in spazi di uso comune, anditi, corridoi e pianerottoli;*
- k) *ad autoveicoli, motoveicoli e loro parti, imbarcazioni e relativi motori di potenza superiore a 40 CV fiscali;*
- l) *riferiti a valori di affezione, artistici o scientifici, o che non riguardino la materialità delle cose assicurate.*

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 5.1 Oggetto dell'assicurazione – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenni, fino alla concorrenza dei massimali convenuti, l'Assicurato ed il suo nucleo familiare di quanto essi siano tenuti a corrispondere, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- danneggiamenti a cose;

in conseguenza di un sinistro avvenuto per fatto accidentale nell'ambito della vita privata.

Art. 5.2 Persone assicurate

L'assicurazione, nei limiti del massimale assicurato, vale per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge:

- al Contraente e alle persone che compongono il nucleo familiare, compreso il convivente more uxorio, da fatto loro proprio e delle persone di cui essi devono rispondere per legge;
- ai familiari dell'Assicurato, del coniuge e/o del convivente, purché residenti nella medesima abitazione dell'Assicurato, da fatto loro proprio;
- ai figli minorenni dell'Assicurato, non facenti parte del nucleo familiare in quanto affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio;
- ai figli naturali minorenni non facenti parte del nucleo familiare purché, al momento del sinistro, ufficialmente riconosciuti ai sensi di legge dall'Assicurato;
- ai minori in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento.

La garanzia è estesa alla responsabilità civile degli addetti ai servizi domestici e dei collaboratori familiari in genere *limitatamente ai fatti accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore delle persone che compongono il nucleo familiare.*

Art. 5.3 Persone non considerate terzi

Ai fini della garanzia R.C.T. non sono considerati terzi:

- *le persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;*



- *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e, se conviventi, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti e ogni altra persona con vincolo di parentela fino al secondo grado;*
- *i dipendenti dell'Assicurato in occasione dell'espletamento della loro attività salvo per le lesioni subite da addetti ai servizi domestici, baby sitters, colf, persone alla pari;*
- *i figli e i genitori dell'Assicurato - purché con lui non conviventi - sono invece considerati terzi in caso di sinistro dovuto a spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale o ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato assicurato;*
- *i minori in affidamento familiare.*

Art. 5.4 Garanzia base – "A"

La garanzia è operante per i rischi derivanti da un fatto accidentale conseguente alla proprietà e conduzione dell'abitazione assicurata (abituale e/o saltuaria **in normale stato di manutenzione e conservazione**), comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti al servizio dei fabbricati, i giardini (**fino ad un massimo di 10 piante di alto fusto ed a condizione che siano in stato normale di manutenzione e conservazione**) e gli orti, le aree scoperte non gravate da servitù pubblica, i cortili, le attrezzature per giochi dei bambini, purché tutti di pertinenza dei fabbricati.

La garanzia comprende, nel caso sia assicurata la dimora abituale, la responsabilità civile derivante all'Assicurato ed al suo nucleo familiare dalla conduzione delle abitazioni destinate ad uso seconda casa o di quelle in affitto per la sola villeggiatura.

A titolo esemplificativo sono compresi i danni derivanti da:

1. caduta di antenne televisive, parabole e/o antenne radiotrasmittenti, poste sul tetto o sui balconi;
2. attività domestiche derivanti dalla conduzione della casa e della famiglia;
3. incendio, esplosione o scoppio;
4. consumo di cibi o bevande in casa dell'Assicurato che provochino intossicazione od avvelenamento;
5. infortunio cagionato ad ospiti a seguito di cadute a causa di acqua, detersivi o cera sui pavimenti;
6. caduta all'esterno di oggetti;
7. lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia;
8. pertinenze dell'abitazione;
9. spargimento di acqua e rigurgiti di fogna;
10. uso di apparecchi domestici;
11. conduzione delle abitazioni in locazione, fuori sede ma site nel territorio italiano, per i figli studenti;
12. causati da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e custodia nei locali dell'abitazione ammobiliata presa in affitto per la villeggiatura non di sua proprietà, compresi i danni subiti dai locali stessi.

Sono inoltre comprese:

13. la responsabilità civile verso gli addetti ai servizi domestici - anche se occasionali -, baby-sitters, colf, badanti, "persone alla pari", per gli infortuni da essi sofferti. La Società copre altresì la responsabilità civile delle medesime persone per danni da queste involontariamente cagionati a terzi nell'espletamento delle mansioni svolte per conto dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi;
14. le interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili a termini della presente "Garanzia base".

Art. 5.5 Garanzia estesa – "B"

Oltre quanto previsto dalla Garanzia base "A", l'assicurazione è estesa ai fatti accidentali inerenti alla vita familiare, di relazione, del tempo libero, delle vacanze.

A titolo esemplificativo la garanzia comprende:

1. pratica di hobby quali modellismo, bricolage, giardinaggio compreso l'uso di motofalciatrici;
2. atti volontari compiuti dai minori di 14 anni di cui i genitori debbano rispondere;
3. proprietà, possesso e/o uso di animali domestici o da cortile, cavalli ed altri animali da sella;
4. pratica amatoriale di sport comuni, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione, **salvo i rimborsi delle spese sostenute;**
5. proprietà ed uso di armi comprese quelle da fuoco, **ma esclusa la caccia;**
6. uso e guida di veicoli non a motore quali biciclette (anche a motore) e simili, barche senza motore **purché di lunghezza non superiore a 6,5 metri**, wind-surf, giocattoli anche a motore, fatto colposo in qualità di pedone;

nonché i rischi:

7. derivanti dalla proprietà e uso, **esclusivamente in aree private, e ove non operi la legge 990 e successive modificazioni e integrazioni**, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;



8. derivanti dalla partecipazione dell'Assicurato, del coniuge e/o del convivente more-uxorio, quali genitori, alle attività della scuola e ad ogni altra attività autorizzata dalle Autorità scolastiche (gite, visite, manifestazioni sportive e ricreative, ecc.) compresa altresì la responsabilità derivante da fatto degli allievi affidati alla loro sorveglianza;
9. inerenti alla committenza di lavori di straordinaria manutenzione del fabbricato assicurato, compresi i danni alle persone che partecipano ai lavori, ***sempreché dall'evento derivi la morte o una lesione personale grave o gravissima così come definite dall'art. 583 del codice penale.***

Art. 5.6 Garanzia completa – "C"

Oltre quanto previsto dalla Garanzia base - "A" e dalla Garanzia estesa - "B", l'assicurazione comprende:

- a) i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo ***se esclusivamente derivanti da fatto improvviso ed accidentale.*** Sono comprese anche le spese per la bonifica;
- b) i danni derivanti dalla mancata rimozione tempestiva di neve e ghiaccio dai tetti e da altre superfici di pertinenza dell'abitazione assicurata;
- c) la morte o lesioni personali cagionate agli ospiti nello svolgimento dell'attività di Bed & Breakfast (alloggio e prima colazione), esercitata in conformità alle leggi in vigore al momento del sinistro, nella dimora abituale e/o in locali con essa direttamente comunicanti. ***La presente garanzia opera se ed in quanto le stanze adibite al servizio Bed & Breakfast non siano superiori a tre e con il massimo di sei posti letto;***
- d) la proprietà ed il possesso di cani appartenenti a razze canine pericolose e/o cani generati tramite incroci delle stesse;
- e) ***limitatamente alla dimora abituale assicurata,*** gli impianti sportivi ad uso privato quali ad esempio piscine e campi da tennis, i giardini ed i parchi con piante di alto fusto ***a condizione che siano in stato normale di manutenzione e conservazione;***
- f) l'uso od abuso di Internet o sistemi similari, violazione, intenzionale o meno, di qualsiasi diritto d'autore, qualsiasi danno per virus informatico, perdita di dati, e simili danni a sistemi informatici, hardware e software da parte di figli minorenni o incapaci per legge;
- g) la responsabilità civile delle persone che hanno in consegna temporaneamente gli animali domestici di proprietà dell'Assicurato, ***purché queste persone non svolgano per professione tale attività;***
- h) i danni provocati a terzi a seguito di messa in circolazione, all'insaputa dell'Assicurato, di veicoli a motore e natanti da parte di figli minorenni o incapaci per legge. ***La garanzia opera esclusivamente per richieste di risarcimento che eccedano i massimali previsti dalla polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione e dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nonché per la rivalsa esperita dal Fondo stesso o dalla Società di assicurazione che emette la polizza di cui sopra. La garanzia è subordinata, limitatamente ai veicoli a motore o natanti di proprietà dell'Assicurato, all'esistenza di polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione in regola con il pagamento del premio.*** La garanzia è inoltre operante per i danni al veicolo a motore o natante, di proprietà di terzi, messo in moto o circolazione;
- i) i danni provocati dall'Assicurato o dai suoi familiari alla guida di autovettura di terzi qualora la validità della patente di guida risulti sospesa per aver omesso di richiederne il rinnovo. ***La garanzia opera limitatamente all'azione di rivalsa dell'assicuratore dell'autovettura stessa purché entro sei mesi dal sinistro venga rinnovata l'abilitazione a condurre autovetture. Non sono comunque risarciti i danni subiti dall'autovettura stessa;***
- j) i danni derivanti a parenti, affini, amici o conoscenti per fatto dei figli minori dell'Assicurato, del coniuge e/o del convivente more-uxorio da loro occasionalmente e temporaneamente sorvegliati a titolo gratuito e di cortesia. ***Sono in ogni caso esclusi i danni cagionati dai minori a coloro che li sorvegliano;***
- k) i danni derivanti dall'esercizio di attività ricreative, di volontariato e simili, ed altre attività non retribuite, ***esclusa comunque qualsiasi attività che comporti mansioni di tipo organizzativo.***

Art. 5.7 Oggetto dell'assicurazione - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché, al momento del sinistro, questi sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti ai servizi domestici, assicurati ai sensi del predetto D.P.R.; la garanzia si intende estesa anche ai lavoratori parasubordinati di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000;
- 2) ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni, non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23/02/2000, n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e lesioni personali da infortunio da cui sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 4%.

Art. 5.8 Oggetto dell'assicurazione – Rivalsa I.N.P.S.

Le assicurazioni R.C.T. e R.C.O. di cui agli Artt. 5.1 e 5.7 sono valide anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.



Art. 5.9 Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio dei paesi dell'Unione Europea, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, Svizzera, Principato di Monaco e Andorra. L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Quando il Contraente trasferisce la residenza all'estero, la garanzia cessa automaticamente dalla prima scadenza annuale del contratto successiva alla data del trasferimento.

Art. 5.10 Fabbricati in condominio

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.**

Art. 5.11 Cambio domicilio

Nel caso in cui la Dimora abituale o la Dimora saltuaria vengano trasferite, la garanzia è prestata nel periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento **a condizione che la nuova dimora sia sita nel territorio italiano.**

Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall'Art. 1.5 - Aggravamento del rischio.

Art. 5.12 Limiti di indennizzo - Franchigie

L'assicurazione è prestata con i seguenti limiti e/o percentuali di indennizzo e franchigie:

Partite o Garanzie	Limiti di Indennizzo	Franchigie e/o Scoperti per sinistro
Incendio, esplosione o scoppio	€ 500.000,00 con il limite di € 50.000,00 per le cose di terzi in locali di villeggiatura	
Spargimento d'acqua e rigurgiti di fogna	50% del massimale assicurato per lo spargimento di acqua e 10% del massimale assicurato per rigurgiti di fogna	€ 200,00
Conduzione abitazione figli studenti	€ 20.000,00 per anno assicurativo	€ 100,00
Interruzione o sospensione di attività	10% del massimale assicurato con il massimo di € 50.000,00	€ 1.000,00
Proprietà e/o uso animali	=====	€ 150,00
Messa in circolazione di veicoli a motore da parte di figli minori	€ 400.000,00 per anno assicurativo	
Patente di guida sospesa	€ 400.000,00 per anno assicurativo	
Danni da inquinamento accidentale	€ 15.000,00 per anno assicurativo con il limite di € 1.500,00 per le spese di bonifica	€ 500,00
Cani di razze pericolose	50% del massimale assicurato	20% dell'indennizzo con il minimo di € 500,00
Uso o abuso di Internet o sistemi similari	€ 50.000,00 per anno assicurativo	€ 200,00
R. C. T. per altri danni o cose	=====	€ 200,00
R.C.O.	50% del massimale assicurato	

Art. 5.13 Esclusioni

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

- a) da furto;
- b) derivanti dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa;
- c) provocati nell'esercizio di attività professionali, commerciali o industriali, salvo quanto previsto all'Art. 5.6 lett. c) se assicurato;
- d) conseguenti ad inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
- e) derivanti da attività informatica in genere (uso od abuso di Internet o sistemi similari; violazione, intenzionale o meno, di qualsiasi diritto d'autore; qualsiasi danno per virus informatico, perdita di dati, e simili danneggiamenti) salvo quanto previsto all'Art. 5.6 lett. f) se assicurato;
- f) derivanti da detenzione od impiego di esplosivi;
- g) derivanti da rigurgito di fogna non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
- h) derivanti dalla proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;



- i) derivanti dalla proprietà ed utilizzo di natanti a vela di lunghezza superiore a 6,5 metri nonché di natanti a motore;*
- j) da impiego di aeromobili;*
- k) derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere, degli sport con uso o guida di mezzi o natanti a motore praticati sull'acqua, nonché in generale quelli che prevedano l'impiego di veicoli a motore;*
- l) derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati se conseguenti ad ampliamenti, sopraelevazioni, umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;*
- m) derivanti dalla proprietà di immobili diversi da quelli indicati in polizza;*
- n) alle cose che l'Assicurato e/o i componenti il suo nucleo familiare hanno in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione salvo quanto assicurato all'Art. 5.4 punto 12);*
- o) che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- p) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo salvo quanto previsto all'Art. 5.6 lett. a) se assicurato;*
- q) conseguenti a deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;*
- r) derivanti dall'esercizio della caccia;*
- s) derivanti dalla partecipazione ad attività sportive a carattere agonistico;*
- t) derivanti dalla proprietà di "cani impegnativi"; derivanti dalla proprietà di cani appartenenti alle "razze canine pericolose" e relativi incroci, salvo quanto previsto all'Art. 5.6 lett. d) se assicurato.*

Dall'assicurazione R.C.O. sono esclusi i danni:

- u) derivanti da malattie professionali.*

Dalle assicurazioni R.C.T. e R.C.O. sono esclusi i danni:

- v) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;*
- w) derivanti o conseguenti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;*
- x) derivanti da prodotti geneticamente modificati;*
- y) derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE);*
- z) per i casi di contagio da virus HIV;*
 - aa) quanto previsto nella "Garanzia estesa - B" Art. 5.5 qualora non sia operante;*
 - bb) quanto previsto nella "Garanzia completa - C" Art. 5.6 qualora non sia operante;*
 - cc) derivanti dalla r.c. contrattuale.*

Art. 5.14 Forma della garanzia

A seconda della scelta del Contraente che viene espressamente indicata nella Scheda di polizza, la copertura assicurativa, può essere prestata con Garanzia base "A", Garanzia estesa "B" o Garanzia completa "C".

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA

Premessa

La Società valendosi della struttura di Europ Assistance Italia fornisce le prestazioni di seguito elencate, previa attivazione della Centrale Operativa con le modalità previste all'Art. 6.13 "Denuncia del sinistro e obblighi relativi".

Art. 6.1 Invio di un artigiano per interventi ordinari

Qualora l'Assicurato necessiti di un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Centrale Operativa provvede all'invio dello stesso.

Resta a totale carico dell'Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).

Art. 6.2 Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora presso l'abitazione assicurata sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Centrale Operativa provvede all'invio di un idraulico, tenendo la Società a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 300,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione nell'abitazione propria o in quella dei vicini provocati da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;**



- b) mancanza d'acqua nell'abitazione assicurata che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico – sanitari dell'abitazione assicurata, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- **relativamente ai casi di cui alle lettere a) e b): per sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, nonché quelli dovuti a negligenza dell'Assicurato;**
- **relativamente al caso di cui alla lettera c): per danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o da otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici.**

Art. 6.3 Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora presso l'abitazione assicurata sia necessario un elettricista per un intervento di emergenza a causa di mancanza di corrente elettrica nei locali dell'abitazione, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvede all'invio di un elettricista, tenendo la Società a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 300,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- **corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.**

Art. 6.4 Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora presso l'abitazione assicurata sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 300,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.

Art. 6.5 Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione dell'assicurato, la sicurezza della stessa sia compromessa, la Centrale Operativa provvederà, dietro richiesta dell'assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'abitazione dell'Assicurato.

La Società terrà a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 300,00 ed in ogni caso garantirà le tariffe concordate con l'Istituto di Vigilanza.

Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o fosse già stato contattato un Istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Centrale Operativa.

Art. 6.6 Trasferimento mobili

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione, si renda necessario effettuare il trasloco degli oggetti rimasti nell'abitazione danneggiata, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato, in relazione alle disponibilità locali, un veicolo di tipo utilitario, per il quale è consentita la guida con patente B, tenendo la Società a proprio carico il costo del relativo noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore), fino a concorrenza massima di € 300,00 per sinistro.

Art. 6.7 Trasloco

Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l'abitazione dell'Assicurato per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Centrale Operativa organizza il trasloco del mobilio dell'Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo la Società a proprio carico il costo relativo al trasloco.

Resta a carico dell'Assicurato il costo relativo all'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.

Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l'Assicurato abbia già provveduto a trasportare parte o totalità degli oggetti che ivi si trovavano presso altri luoghi, la Centrale Operativa effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'abitazione inabitabile.



Art. 6.8 Spese di albergo

Qualora l'abitazione sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri descritti agli Artt. 6.3, 6.4 e 6.5, oppure in conseguenza di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Centrale Operativa provvederà alla prenotazione di un albergo, tenendo la Società a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, per una notte e comunque fino ad un massimo di € 500,00 per sinistro qualunque sia il numero di persone coinvolte nel sinistro.

Art. 6.9 Rientro anticipato in caso di emergenza

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio oltre 50 Km dal suo Comune di residenza e, a causa di uno dei sinistri descritti agli Artt. 6.3, 6.4 e 6.5, oppure in conseguenza di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Centrale Operativa fornirà, sino ad un massimo complessivo di € 300,00 per sinistro, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe).

Nei casi in cui l'Assicurato per rientrare più rapidamente debba abbandonare un veicolo in loco, la Centrale Operativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Centrale Operativa un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alla prestazione.

Art. 6.10 Proseguimento del viaggio

Qualora l'Assicurato, rientrato in anticipo dal viaggio così come previsto al precedente articolo 6.9 "Rientro anticipato in caso di emergenza", desideri riprendere il viaggio interrotto, potrà rivolgersi alla Centrale Operativa, la quale metterà a sua disposizione un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), tenendo la Società a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 300,00. **La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Centrale Operativa un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alla prestazione.**

Art. 6.11 Limiti delle prestazioni

Ogni prestazione prevista, eccezion fatta per la 6.1 "Invio di un artigiano per interventi ordinari" non può essere fornita più di tre volte per ciascun anno di validità della polizza.

Art. 6.12 Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

- 1) **Fermo quanto disposto per ciascuna prestazione, tutte le prestazioni non sono dovute se provocate o dipendenti da:**
 - guerra, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - scioperi, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 - dolo dell'Assicurato.
- 2) **Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.**
- 3) **Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del codice civile.**
- 4) **La Società non assume responsabilità per ritardi conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore.**
- 5) **Le prestazioni dell'assicurazione Assistenza sono limitate al territorio italiano.**
- 6) **Il diritto alle assistenze fornite dalla Centrale Operativa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa stessa al verificarsi del sinistro.**

Art. 6.13 Denuncia del sinistro e obblighi relativi

Per la denuncia del sinistro e per usufruire delle prestazioni sarà necessario contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 su 24, come qui di seguito indicato:

- per telefono al numero verde: **800.542.002**
- per telefono al numero: **02.58.28.66.71**
- per fax: **02.58.38.42.34**
- per telegramma indirizzato a: **Europ Assistance Italia S.p.A.
Piazza Trento, 8
20135 Milano**

In caso di richiesta di soccorso devono essere fornite le seguenti informazioni:

- nome e cognome del richiedente;
- il tipo di assistenza di cui si necessita;
- indirizzo del luogo in cui si trova;




- recapito telefonico;
- numero di polizza preceduto dalla sigla QUAC.

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Centrale Operativa.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà essere sempre richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE**Premessa**

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (Societas Europaea), in seguito denominata ARAG, con sede in:

Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona (VR)

Tel. 045 – 82.90.411

Fax. 045 - 82.90.449

in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Art. 7.1 Oggetto dell'assicurazione

Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, la Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale indicato in polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato e al suo nucleo familiare per la difesa dei loro interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati successivamente.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo Art. 8.22 "Gestione del sinistro", comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti in genere;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 del codice di procedura penale);
- le spese di giustizia.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 8.19 "Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale", comma 3.

Art. 7.2 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

L'Assicurato è tenuto a:

- ***regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;***
- ***ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.***

La Società non si assume il pagamento di:

- ***multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;***
- ***spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del codice di procedura penale);***
- ***spese per controversie con la Società.***

Nell'ipotesi di sinistro che coinvolga più assicurati, la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato - Contraente.

Art. 7.3 Garanzie prestate - Opzione A: Immobile

Le garanzie previste all'Art. 7.1 "Oggetto dell'assicurazione" sono operanti per i casi che si verificano negli ambiti di seguito identificati.

Immobile

Le garanzie vengono prestate all'Assicurato nella veste di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, purché costituente l'abitazione abituale o saltuaria assicurata ed indicata in polizza, per:

- l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempre che il valore in lite sia superiore a € 258,00 ed inferiore a € 51.000,00, ferma restando l'esclusione di cui alla lettera m) dell'Art. 7.6 "Esclusioni";
- sostenere controversie relative a diritti reali o locazione degli immobili indicati in polizza;
- la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- gli arbitrati per la decisione di controversie; sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque supportate dall'Assicurato.

Le garanzie possono essere estese all'immobile o parte di esso, costituente la seconda abitazione direttamente utilizzata dall'Assicurato, purché identificato in polizza e per il quale sia stato corrisposto il relativo premio.



Art. 7.4 Garanzie prestate – Opzione B: Immobile – Vita privata

Oltre a quanto previsto all'Art. 7.3 "Garanzie prestate - Opzione A" le garanzie previste all'Art. 7.1 "Oggetto dell'assicurazione" sono operanti anche per i casi che si verificano negli ambiti di seguito identificati.

Vita privata

Le garanzie vengono prestate all'Assicurato ed al suo nucleo familiare nell'ambito della vita privata extraprofessionale, **con espressa esclusione della circolazione stradale** per:

- l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a € 258,00 ed inferiore a € 51.000,00;
- sostenere controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti;
- la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di assicurazioni Previdenziali o Sociali.

Art. 7.5 Garanzie prestate – Opzione C: Immobile – Vita privata – Lavoro dipendente

Oltre a quanto previsto agli Artt. 7.3 "Garanzie prestate" e 7.4 "Garanzie prestate - Opzione B" le garanzie previste all'Art. 7.1 "Oggetto dell'assicurazione" sono operanti anche per i casi che si verificano negli ambiti di seguito identificati.

Lavoro dipendente

Le garanzie vengono prestate all'Assicurato ed al suo nucleo familiare nella veste di lavoratori dipendenti, **con l'esclusione dell'esercizio della professione medica e di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione**, per:

- l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente; a parziale deroga dell'Art. 7.6 "Esclusioni" lettera b), la garanzia opera, laddove previsto anche in sede amministrativa (ricorsi al T.A.R.);
- sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di assicurazioni Previdenziali o Sociali;
- la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni inerenti a fatti connessi all'espletamento delle mansioni previste come lavoratore dipendente; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale di reato.

Art. 7.6 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) *per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;*
- b) *in materia fiscale ed amministrativa;*
- c) *per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;*
- d) *per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;*
- e) *per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;*
- f) *per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;*
- g) *per fatti dolosi delle persone assicurate;*
- h) *per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;*
- i) *per qualsiasi sinistro inerente o derivante dall'esercizio di attività di lavoro autonomo e di impresa;*
- l) *per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione assicurata;*
- m) *per contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune;*
- n) *per i sinistri derivanti da contratti che al momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata richiesta da uno dei Contraenti;*
- o) *per vertenze di qualsiasi natura nei confronti della Società, delle sue controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 codice civile e degli amministratori delle medesime.*

Art. 7.7 Validità delle garanzie

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano avvenuti:

- *durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;*
- *trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.*

La garanzia si estende ai sinistri che siano avvenuti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini del successivo Art. 8.19 "Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale" entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso.



Art. 7.8 Massimale

Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate fino al massimale indicato in polizza per sinistro, senza limite per anno assicurativo.

Art. 7.9 Estensione territoriale

L'assicurazione è operante:

- 1) nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di processo penale, per i sinistri che avvengono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo, sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori;
- 2) in tutte le altre ipotesi, per i sinistri che avvengono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI***Sinistri relativi a tutte la assicurazioni*****Art. 8.1 Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore eventualmente insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto senza tenere conto di eventuali scoperti e/o franchigie il cui ammontare verrà dedotto successivamente dall'importo così calcolato.

Deve intendersi comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

In caso di sinistro che interessi l'assicurazione "Incendio" e nell'ipotesi che con un'unica somma assicurata si voglia assicurare sia il fabbricato che il contenuto, convenzionalmente verrà attribuito, fatta 100 l'intera somma assicurata, il 50% della stessa al fabbricato ed il restante 50% al contenuto.

L'eccedenza tra la somma assicurata ed i valori accertati al momento del sinistro, si intende ripartita sul fabbricato o sul contenuto proporzionalmente all'insufficienza riscontrata.

Sinistri relativi alle assicurazioni "Incendio" e "Furto"**Art. 8.2 Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) *fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo le norme e nei limiti dell'art. 1914 del codice civile;*
 - b) *darne avviso scritto all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del codice civile.*
- L'inadempimento di uno dei due obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.*

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) *in caso di ipotesi di reato, fare, nei cinque giorni successivi a quello della comunicazione alla Società, denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;*
- d) *conservare, sino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna;*
- e) *predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.*

In particolare per l'assicurazione "Furto" il Contraente o l'Assicurato deve:

- f) *fornire alla Società, a semplice richiesta, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro;*
- g) *adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose sottratte e per la conservazione o la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate;*



h) denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.

Art. 8.3 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 8.4 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, salvo quanto previsto agli Artt. 3.1 lett. u) e 4.1 lett. q).

Art. 8.5 Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o la collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Art. 8.6 Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- *la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita), i titoli di credito siano divenuti inefficaci;*
- *il loro valore è dato dalla somma da essi portata.*

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 8.7 Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 8.2 "Obblighi in caso di sinistro";
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 8.8 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 8.4 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 8.8 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate, sottratte o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i criteri di seguito riportati.



- 1) **Fabbricati** – si stima il costo di ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- 2) **Contenuto** – si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

l'ammontare del danno si determina:

- per i fabbricati – applicando il deprezzamento di cui al punto 1) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per il contenuto – deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate;
- per le cose particolari – applicando il solo costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto in relazione allo stato d'uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo Art. 8.9 "Assicurazione parziale".

Art. 8.9 Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme di cui al precedente Art. 8.8 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", risulti che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, maggiorate del 10%, con le partite stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite. La presente condizione non è valida per le garanzie prestate a "Primo rischio assoluto" o a "Primo fuoco".

Art. 8.10 Valore a nuovo e determinazione dell'indennizzo

Le assicurazioni "Incendio" e "Furto" sono prestate per il Valore a nuovo.

In caso di sinistro, si stima il "supplemento" che aggiunti all'ammontare del danno determinato con i criteri di cui all'Art. 8.8 "Valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno" dà l'ammontare dell'indennizzo calcolato in base al Valore a nuovo.

Tale "supplemento", qualora la somma assicurata risulti:

- 1) superiore od uguale al rispettivo Valore a nuovo, verrà riconosciuto integralmente;
- 2) inferiore al Valore a nuovo, ma superiore al valore al momento del sinistro, verrà ridotto in proporzione al rapporto tra la somma assicurata detratto il valore al momento del sinistro ed il Valore a nuovo detratto il valore al momento del sinistro;
- 3) uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, non verrà riconosciuto.

Il pagamento del supplemento è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:

- in caso di rimpiazzo entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo, purché questo avvenga entro 6 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- in caso di ricostruzione, ogni 6 mesi e fino a concorrenza del supplemento di indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dall'Assicurato, purché l'inizio dei lavori avvenga, salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato, entro 12 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. La ricostruzione del fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Società.

Limitatamente al contenuto, in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore a 2 volte il valore che ciascuna cosa assicurata aveva al momento del sinistro (valore allo stato d'uso). La garanzia Valore a nuovo non si applica a fabbricati e/o a cose fuori uso o in condizioni di inservibilità.

Le norme di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), non sono operanti per le garanzie prestate a "Primo rischio assoluto" o a "Primo fuoco".


Le disposizioni del presente articolo non operano per le "cose particolari".

Art. 8.11 Limite massimo d'indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 codice civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, salvo nei casi in cui sia diversamente stabilito nel contratto.

Art. 8.12 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli Artt. 3.14 "Esclusioni" lettera c) e 4.11 "Esclusioni" lettere a) e b).



In caso di assicurazione a "Primo fuoco" o a "Primo rischio assoluto" la somma assicurata costituisce l'importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo.

Sinistri relativi all'assicurazione "Furto"

Art. 8.13 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. L'Assicurato ha la facoltà di chiedere, e la Società di concedere, il reintegro di detti importi previo pagamento dei rispettivi premi.

Per uno o più sinistri accaduti nello stesso periodo di assicurazione, tale reintegro è ammesso per un importo non superiore alla somma assicurata.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto calcolato sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 8.14 Recupero delle cose sottratte

Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 8.15 Coesistenza di scoperto e franchigia - Delimitazione degli scoperti

In caso di coesistenza di scoperto e franchigia, la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto con il minimo pari all'importo di franchigia. In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%. In caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'Art. 8.1 "Assicurazione presso diversi assicuratori" senza tener conto degli scoperti e/o franchigie il cui ammontare verrà dedotto successivamente dagli importi così calcolati.

Sinistri relativi all'assicurazione "Responsabilità Civile"

Art. 8.16 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti. Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 8.17 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.



La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Per i sinistri verificatisi al di fuori della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, e della Repubblica di San Marino, qualora la Società non intendesse avvalersi della facoltà di gestione dei sinistri medesimi, l'intervento della Società avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'Assicurato, nella valuta legale ivi corrente, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi, purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell'Assicurato secondo la legislazione del paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l'obbligazione.

Art. 8.18 Operatività dei massimali - Pluralità di richieste di risarcimento

L'assicurazione è prestata per anno assicurativo, fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, anche nel caso di più sinistri, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo. In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta è considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro.

Sinistri relativi all'assicurazione "Tutela Legale"

Art. 8.19 Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Società o direttamente ad ARAG, qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG, oltre allo Stato di Famiglia aggiornato al momento del sinistro, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG.

Art. 8.20 Decorrenza del sinistro

Ai fini della presente assicurazione, per decorrenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di decorrenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

Art. 8.21 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- *informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;*
- *conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.*

Art. 8.22 Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del sinistro, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 8.19 "Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale".

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.

L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con ARAG.

ARAG, così come la Società, non è responsabile dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti in genere.



Si considerano a tutti gli effetti unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 8.23 Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

9.1 Indicazioni generali

In caso di sinistro che possa dar luogo all'attivazione delle garanzie previste in polizza si deve inviare la denuncia per lettera raccomandata o presentarla all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società, entro tre giorni da quando è avvenuto il fatto o da quando se ne è avuta la possibilità.

È comunque necessario indicare:

- numero di polizza;
- generalità del Contraente;
- generalità dell'Assicurato;
- generalità dei danneggiati;
- data e ora del sinistro;
- circostanze, modalità del sinistro e sue conseguenze dannose (per i danni a cose, indicazione approssimativa della loro entità a soli fini informativi e senza che tale informazione abbia alcun rilievo nella valutazione del danno).

Successivamente si devono inviare tutti gli altri documenti necessari all'espletamento della pratica.

9.2 Assicurazione "Incendio"

Oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali si deve:

- precisare il tipo di sinistro avvenuto ed i danni subiti sia dalle cose assicurate, sia da altre cose non assicurate;
- indicare i tipi di interventi ed i mezzi che si sono resi necessari per limitare i danni (intervento dei Vigili del Fuoco, della Polizia o di altre autorità, ecc.);
- tenere a disposizione della Società, le tracce ed i residui del sinistro occorso;
- completare eventualmente la denuncia con la documentazione delle spese sostenute per arrestare o limitare le conseguenze del sinistro nonché le altre spese per le quali è assicurato il rimborso;
- in caso di danni da acqua, comprovare, in caso di lavori di particolare urgenza, il sinistro con adeguata documentazione fotografica conservando, ove possibile, i residui del sinistro.

9.3 Assicurazione "Furto"

Oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali si deve:

- fare la denuncia entro 24 ore da quando si è venuti a conoscenza del furto o della rapina al più vicino Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri;
- allegare alla denuncia alla Società:
 - la dettagliata descrizione del danno subito;
 - l'elenco delle cose asportate o danneggiate e il loro presumibile valore;
 - la denuncia presentata alle Autorità;
- conservare eventuali tracce lasciate dai ladri e gli oggetti da questi danneggiati o distrutti;
- informare tempestivamente l'Ufficio di Rappresentanza o l'Agenzia quando si abbia notizia del ritrovamento delle cose rubate.

In caso di danni ad oggetti che richiedono una riparazione tempestiva (infissi, lastre, vetrate):

- documentare fotograficamente il manufatto danneggiato prima di effettuare qualsiasi intervento;
- conservare, ove possibile, i pezzi sostituiti per facilitare la successiva perizia;
- documentare le relative spese con fatture o ricevute fiscali.



9.4 Assicurazione "Responsabilità Civile"

Oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali si deve:

- denunciare il sinistro anche nel caso in cui non sia ancora pervenuta alcuna richiesta di risarcimento da parte del danneggiato;
- inviare tempestivamente le eventuali richieste di risarcimento da parte dei danneggiati e la relativa documentazione.

Poiché la gestione del sinistro compete esclusivamente alla Società:

- non rilasciare dichiarazioni e non ammettere responsabilità o circostanze che possano compromettere la propria posizione;
- non trattare con i danneggiati;
- non concordare l'ammontare del danno;
- non pagare somme a titolo di risarcimento.

Nel caso in cui si instauri un procedimento penale e l'Assicurato riceva "avvisi di garanzia" o altre comunicazioni giudiziarie:

- trasmettere gli atti ricevuti affinché la Società possa provvedere alla difesa tramite un proprio legale (l'interessato può comunque farsi assistere, a sue spese, anche da un legale di sua fiducia, che affiancherà il legale della Società).

Se la vicenda sfocia in una vertenza giudiziaria e all'Assicurato viene notificato un atto di citazione, la Società assume, se ne ha interesse e nei limiti di un quarto della somma assicurata, la gestione della lite. In tal caso, se non sussiste conflitto di interessi con la Società:

- rilasciare mandato al legale designato dalla Società;
- trasmettere tempestivamente l'originale dell'atto di citazione, con la relativa delega;
- fornire al legale della Società qualsiasi notizia, documentazione e collaborazione utili alla difesa.

9.5 Assicurazione "Assistenza"

Seguire le indicazioni riportate all'Art. 6.13 "Denuncia del sinistro e obblighi relativi".

9.6 Assicurazione "Tutela Legale"

Oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali è possibile inviare la denuncia sinistro direttamente ad ARAG, a mezzo fax al numero 045.8290449 non appena si è verificato il fatto e/o se ne abbia avuto conoscenza.

9.7 Legenda (riferita all'esempio di denuncia di sinistro)

(1)

- Incendio
- Fulmine
- Esplosione, implosione o scoppio
- Urto di veicoli stradali
- Onda sonora
- Caduta di ascensori
- Spese di demolizione, sgombero e trasporto
- Eventi socio - politici
- Eventi atmosferici
- Sovraccarico di neve sui tetti
- Rischio locativo
- Fenomeni elettrici
- Acqua condotta
- Ricerca e riparazione del guasto
- Furto
- Rapina
- Responsabilità Civile verso Terzi
- Responsabilità Civile verso prestatori d'Opera
- Tutela legale

(2) Indicare la data certa o presunta in cui si è verificato il sinistro.

(3) Indirizzo esatto e completo anche di C.A.P.

(4) Trattasi di importo indicativo e comunque senza impegno fra le Parti.



9.8 Esempio di denuncia di Sinistro

Mittente:

Cognome e Nome _____

Indirizzo _____

C.A.P. _____ Località _____ Provincia _____

Spett.le HDI Assicurazioni S.p.A.

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: denuncia di sinistro

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____

in data _____ di professione _____

con domicilio _____ tel. _____

Assicurato/a con polizza n. _____

denuncia di sinistro di _____ (1)

con/senza danni a Terzi verificatosi alle ore _____ del _____ (2)

nell'immobile ubicato in _____ Via _____ (3)

con presumibile importo di danno di euro _____ (4)

Si resta in attesa di essere contattato dal Vostro perito: per fissare un appuntamento si può rivolgere

al Sig. _____ tel. _____

Si allega (ove necessario):

preventivi o fatture per riparazioni;

attestato denuncia Autorità Giudiziaria;

descrizione particolareggiata del sinistro;

altro (specificare) _____

Luogo e data _____ Firma _____

